



Cod. H20/P2
Cod. MF/ac
Circolare n.117

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0001102
Data: 15/11/2022

- Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

- Alle Federazioni e Consulte Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione Conferenza Nazionale degli Ordini
Roma, Centro Congressi Fontana di Trevi – 15 e 16 dicembre 2022.

Si trasmette, in allegato, per conto dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza degli Ordini, la convocazione di cui all'oggetto.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(Gelsomina Passadore)

Il Presidente
(Francesco Miceli)

All.: c.s.



Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Alle Federazioni e Consulte Regionali

e p.c.
Al Presidente C.N.A.P.P.C.
Francesco Miceli
Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI

Roma, 11 novembre 2022

OGGETTO: **Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**

L'Ufficio di Presidenza della CNO, sentito il Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. Francesco Miceli, convoca la Conferenza Nazionale degli Ordini che si terrà:

***Giovedì 15 e Venerdì 16 dicembre 2022
Centro Congressi Fontana di Trevi
Piazza della Pilotta 4, Roma
e tramite collegamento a distanza***

con il seguente **ORDINE DEL GIORNO**

Giovedì 15 dicembre 2022

- Ore 10,00 Registrazione dei partecipanti
Ore 10,30 Introduzione dei lavori da parte dell'Ufficio di Presidenza
- Relazione del Presidente Francesco Miceli
- 1° Punto O.d.G. **Focus sui temi urgenti**
Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali
Dibattito
- 2° Punto O.d.G. **Nuovo Codice dei contratti pubblici**
Aggiornamento attività del CNAPPC - RPT a sostegno degli emendamenti
Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali
Dibattito ed eventuali votazioni
- 3° Punto O.d.G. **Aggiornamento professionale continuo:
Mozione 35 - Proposte di modifica Linee guida Formazione**
Presentazione documento del Gruppo di Lavoro "Formazione continua"
Emendamenti alla Mozione 35 - Proposte di modifica Linee guida Formazione
Dibattito ed eventuali votazioni
Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali
Dibattito e votazione Mozione 35 - Proposte di modifica Linee guida Formazione

- Ore 13,00 Light lunch
Ore 14,30 Ripresa dei Lavori
- 4° Punto O.d.G. Presentazione Mozione n.53 esposta in DCR il 10.11.2022
Proposta di modifica del regime forfettario: legge di bilancio 2023
Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali
Dibattito ed eventuali votazioni
- 5° Punto O.d.G. Presentazione Mozione n. 54 esposta in DCR il 10.11.2022
Emendamenti al Regolamento della CNO-APPC (Art. 7)
Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali
Dibattito ed eventuali votazioni
- 6° Punto O.d.G. Presentazione Mozione n. 55 esposta in DCR il 10.11.2022
Parere MIMS n. 1455/2022 – Revisione prezzi nell’Ambito dei servizi tecnici
Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali
Dibattito ed eventuali votazioni
- 7° Punto O.d.G. **Conferenza Nazionale degli Ordini - Programmazione 2023**
Presentazione da parte dell’Ufficio di Presidenza
Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali
Dibattito
- 8° Punto O.d.G. **Question Time**
Eventuali interventi dei Consiglieri Nazionali
Dibattito
- 9° Punto O.d.G. **Free Time**
- Ore 18,00 Chiusura dei Lavori

Venerdì 16 dicembre 2022

- Ore 9,00 Registrazione dei partecipanti
Ore 9,30 Inizio dei lavori
- 10° Punto O.d.G. Dipartimento Lavoro, Consigliere nazionale Massimo Giuntoli:
**Agenzia del Demanio – Incontro con il Direttore Generale
Ing. Massimo Babudri**
Programmazione ed opportunità
- 11° Punto O.d.G. **Arch. Gonçalo Byrne - Lectio Magistralis**
Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti del Portogallo
Presidente giuria Premio Architetto Italiano e giovane Talento
- Ore 13,00 Chiusura dei Lavori

Precisazioni e informazioni tecniche inerenti alle giornate del 15 e 16 dicembre 2022

- Le modalità di svolgimento saranno analoghe a quelle adottate per le precedenti CNO, illustrate nella Circolare n. 13 prot. 126 del 17.02.2022 alla quale si suggerisce di fare riferimento.
- Per consentire un'adeguata organizzazione, di ogni Ordine devono essere preventivamente comunicate presenza e modalità di partecipazione di Presidente o suo delegato (con delega scritta) e di eventuali consiglieri.
- Modulo di conferma dei partecipanti (All. 2) ed eventuali atti di delega devono pervenire a interni@cnappc.it **entro le ore 12 del 7 dicembre**.
- In allegato sono trasmessi i testi relativi agli argomenti in trattazione, già pubblicati al link <https://app.box.com/v/architetti>.
- Emendamenti alle mozioni e quesiti al Consiglio Nazionale per il Question Time devono pervenire all'indirizzo interni@cnappc.it **entro le ore 12 del 07/12/2022**.
- Al termine della discussione di ogni mozione, sulla base di quanto emerso, sarà valutato se procedere alla votazione della mozione stessa oppure se rimandare l'argomento all'ulteriore approfondimento da parte dei Gruppi di Lavoro.
- Le votazioni previste si effettueranno ai sensi del Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini e mediante voto elettronico, con accesso a <https://platform.votafacile.it/>, inserimento delle credenziali già trasmesse per la CNO di luglio o espressamente richieste per i nuovi delegati al voto, secondo le indicazioni della Circolare n. 75 del 12.07.2022.
- Ai sensi dell'art. 73, comma 4, del DL 18/2020, il voto deve comunque essere espresso dal Presidente o da suo delegato esclusivamente in forma palese.

Cordialmente

L'Ufficio di Presidenza

Marina Giorgi

Vittorio Lanciani

Daniele Pezzali



Da inviare a
interni@cnappc.it
entro il **7.12.2022**

**Conferenza Nazionale degli Ordini del 15 e 16 dicembre 2022
Modulo di conferma partecipazione**

Il sottoscritto _____, Presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di _____

Comunica

Che alla Conferenza Nazionale degli Ordini del 15 e 16 dicembre 2022 parteciperanno:

Presidente o suo delegato

Cognome e nome, indicare se Presidente o suo delegato

Modalità di partecipazione:

15 dicembre in presenza a distanza

Presidente o suo delegato

Cognome e nome, indicare se Presidente o suo delegato

Modalità di partecipazione:

16 dicembre in presenza a distanza

Consigliere

Cognome e nome

Modalità di partecipazione:

15 dicembre in presenza a distanza

16 dicembre in presenza a distanza

Consigliere

Cognome e nome

Modalità di partecipazione:

15 dicembre in presenza a distanza

16 dicembre in presenza a distanza

In caso di presenza di ulteriori consiglieri, duplicare la pagina.

Data _____ Firma del Presidente _____



Coordinamento Interregionale Ordini Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori del Sud

FOCUS PER LA CONFERENZA NAZIONALE OAPPC DI ITALIA DEL 21 DICEMBRE 2022

TEMA

Appello ai componenti del Consiglio Nazionale per conoscere le attività svolte nei primi 18 mesi di attività ed i programmi da svolgere a breve e fino al termine del mandato.

Oggetto dell'Appello

E' evidente lo stallo in cui versa il Consiglio Nazionale APCC, rispetto ai programmi annunciati in occasione della Conferenza degli Ordini del 22 luglio 2021; programmi che sembrano rimasti nei cassetti. Oggi, dopo lo svolgimento di un terzo del mandato, ci poniamo queste domande:

- 1) Dopo la serie di remissioni di deleghe, dovute probabilmente a frizioni interne, quale ruolo svolgono i singoli consiglieri?
- 2) Quali sono stati i motivi per cui sono state rimesse le deleghe?
- 3) Indipendentemente dalle deleghe, quali sono i risultati raggiunti da ciascun consigliere, durante i primi 18 mesi del mandato?
- 4) Dei programmi illustrati in quella CNO di luglio 2021 cosa è rimasto? Sono stati formalizzati con delibera del CNAPPC o sono rimasti sulla carta? E se sono stati formalizzati quanto tempo dovrà trascorrere perché vengano portati a conoscenza degli Ordini?
- 5) Quali sono gli obiettivi raggiunti dal Consiglio Nazionale, dal suo insediamento ad oggi, sui temi del lavoro?
- 6) Quanto tempo dovrà ancora trascorrere affinché i servizi del Consiglio Nazionale vengano erogati con efficienza (piattaforma formazione, centro servizi, rilascio pareri, ecc.)?

Da più di un anno e mezzo registriamo la totale assenza attorno ai tavoli istituzionali ed una scarsa incisività del Consiglio Nazionale sui temi del lavoro; tutto ciò in un momento nevralgico in cui sarebbe stato necessario governare i tanti cambiamenti imposti, prima dalla pandemia da Covid ed, a seguire, dalla crisi economica determinata dalla guerra in Ucraina.



PRINCIPALI RIFERIMENTI

Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n°382

Art. 8 - Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente. In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento dal precedente. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale. Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

PROPOSTE RISOLUTIVE

Si chiede ai singoli Consiglieri Nazionali APPC di relazionare nella prossima CNO del 15 e 16 dicembre, al fine di dare una risposta alle domande di cui al precedente paragrafo **“Oggetto dell’appello”**.

Tutto ciò al fine al fine di fugare ogni lecito dubbio sull'effettivo rispetto del presupposto contenuto nell'Art.8: **Il Consiglio è o non è in grado di funzionare regolarmente?**

NOTE AGGIUNTIVE

Riteniamo giunto il momento di fare un check-up completo sulle attività del Presidente e dell'intero Consiglio per valutare le possibilità di un indispensabile rilancio di servizi efficienti agli Ordini e soprattutto delle attività sui temi del lavoro o, diversamente, trarre le dovute conseguenze. Gli iscritti ai nostri Ordini non possono attendere oltre. Chiediamo ai Consiglieri ed al Presidente un atto di responsabilità!



EMENDAMENTI ALLA BOZZA DEL CODICE DEI CONTRATTI

REDATTA DALLA COMMISSIONE PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO

Con legge 78/2022, il Parlamento ha delegato il Governo a varare il nuovo codice dei contratti entro sei mesi dalla sua pubblicazione e quindi entro il prossimo 20 dicembre. Il Governo, al fine di acquisire un contributo tecnico dal Consiglio di Stato, ha costituito presso lo stesso Consiglio una commissione, la quale ha redatto una prima bozza del nuovo codice dei contratti, che il Governo approverà con un decreto legislativo.

In occasione della Conferenza Nazionale dello scorso 21 ottobre, gli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Italia hanno approvato, a larga maggioranza, un documento con i principi a cui ispirarsi e gli obiettivi da raggiungere per una riforma che punti al rilancio della centralità del progetto, alla semplificazione ed all'apertura del mercato ai giovani ed ai professionisti di talento.

Gli Ordini sottoscrittori del presente documento, in attuazione ai principi condivisi ed agli obiettivi individuati dalla CNO, con le proposte che seguono, intendono offrire il proprio contributo al CNAPPC, affinché il testo del codice, elaborato dalla commissione appositamente istituita presso il Consiglio di Stato, possa essere modificato al fine di superare le criticità rilevate.

Di seguito vengono stralciate ed emendate le parti oggetto delle proposte di modifica, trascritte evidenziando in nero il testo base, in rosso il testo integrativo ed in ~~barra~~ le parti da rimuovere.

omissis dall'art. 1 all'art. 13 (nessun emendamento)

Articolo 14

Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti.

1. Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:

- a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato II; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III;
- c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III;
- d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato IV.

2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:

- a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
- b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati all'allegato IV.

3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, immediatamente applicabile con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

4.bis. Il valore stimato dei servizi di architettura e ingegneria è calcolato utilizzando le tabelle allegato al decreto che il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, emanerà entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. I predetti corrispettivi, così calcolati, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale strumento di calcolo ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica il decreto di cui all'art.24 comma 8 del D.Lgs.50/2016, con ripartizione dei corrispettivi relativi al progetto definitivo tra le due fasi del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo, in relazione alle prestazioni richieste. Al fine di salvaguardare la qualità delle prestazioni professionali e nel rispetto del principio di cui all'art. 8 comma 2, le stazioni appaltanti non possono affidare servizi di architettura e ingegneria ed altre prestazioni di carattere intellettuale a titolo gratuito o a titolo di sponsorizzazione o rimborso e non possono subordinare la corresponsione dei compensi all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.

Obiettivi: Reintrodurre il cosiddetto “decreto parametri”, strumento assolutamente indispensabile alle stazioni appaltanti per calcolare l'importo a base di gara negli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria. Tutto ciò, non solo per garantire la qualità delle prestazioni e la dignità dei professionisti, ma soprattutto per garantire trasparenza negli affidamenti, nella consapevolezza che le procedure di scelta del contraente variano con il variare dell'importo stimato dei corrispettivi.

omissis dal comma 5 al comma 17 (nessun emendamento)

omissis dall'art. 15 all'art.40 (nessun emendamento)

Articolo 41

Livelli di progettazione

1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
- c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
- d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
- e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere;
- f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;



g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43;

h) l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

1 bis. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui all'articolo 46. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto nel libro II.

1 ter. Al fine di rilanciare le attività dei liberi professionisti e di imprimere un'accelerazione alla progettazione dei lavori finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le stazioni appaltanti, sino al 31 dicembre 2026, affidano i servizi di architettura e ingegneria prioritariamente ad operatori economici esterni alla stazione appaltante.

2. L'allegato XII individua, a titolo non esaustivo, i lavori di particolare rilevanza di cui al comma precedente, definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. L'allegato ha natura regolamentare ed è sostituito, integrato e modificato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. L'allegato XII stabilisce altresì le prescrizioni per la sua redazione del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. L'allegato indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo.

4. La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

Obiettivi: gli emendamenti ai commi 1 bis e 2 sono finalizzati a chiarire in quali casi le stazioni appaltanti debbano ricorrere ad un concorso di progettazione. L'emendamento al comma 1 ter è invece finalizzato a rilanciare le attività dei liberi professionisti e ad imprimere contestualmente un'accelerazione alla progettazione dei lavori del PNRR, nella consapevolezza che gli operatori economici, rispetto alla pubblica amministrazione, sono molto più attrezzati per eseguire velocemente la progettazione, ricorrendo più agevolmente a nuove tecnologie digitali come, ad esempio, quella del BIM. L'emendamento al comma 3 è inserito per maggiore chiarezza, mentre quello al comma 4 al fine di garantire la salvaguardia della qualità nelle prestazioni professionali.

omissis dal comma 5 al comma 12 (nessun emendamento)



Articolo 42

Verifica della progettazione

1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in ciascuno dei suoi livelli. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento, e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.

2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP **esegue personalmente la verifica per progetti di lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art.14, avvalendosi, ove occorra, di figure qualificate di supporto. Nei casi in cui il progetto sia relativo a lavori di importo pari o superiore alla suddetta, se la verifica viene effettuata dai soggetti individuati dall'allegato XII ed il RUP ne segue comunque lo svolgimento non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione,** garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.

Obiettivi: semplificare le procedure di verifica dei progetti di importo inferiore alla soglia di cui all'art.14, nella consapevolezza che i tempi della progettazione (compresa verifica e validazione) incidono attualmente sull'esecuzione delle opere pubbliche per una percentuale pari al 38%, come risulta dai dati forniti dall'Agenzia di Coesione Territoriale nel rapporto 2021 sul Recovery Plan.

omissis dal comma 3 al comma 5 (nessun emendamento)

Articolo 43

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo **dei lavori** a base di gara **pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art.14** ~~... euro~~. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all'articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d'uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all'adozione delle misure stabilite nell'allegato XIII, di cui al comma 4.

Obiettivi: riservare l'uso del BIM, alla data dell'1 gennaio 2025, per progetti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, lasciando che, per piccoli progetti di importo sotto tale soglia, l'uso del BIM non sia obbligatorio ma premiale, come stabilito nel comma 2 (che non è oggetto di emendamenti).

omissis dal comma 3 al comma 5 (nessun emendamento)



Articolo 44

Appalto integrato.

1. Negli appalti di lavori complessi, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificata, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, **solo nei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo, quando l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.**

Tale facoltà non può essere **in ogni caso** esercitata per gli appalti di opere con valore inferiore a €. **1.000.000** ~~1.000.000~~ e, indipendentemente dal loro valore, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.

3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.

4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42.

6. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.

Obiettivi: ridimensionare l'appalto integrato, procedura che ha già mostrato i propri limiti, alimentando una serie di contenziosi e relegando il progetto ad un ruolo marginale nel processo di esecuzione dei lavori pubblici. Tale procedura viene pertanto riservata ai casi particolari individuati nello stesso emendamento. Il comma 6 è finalizzato a garantire ai progettisti una maggiore indipendenza dall'impresa esecutrice dei lavori, attraverso il riconoscimento diretto, da parte della stazione appaltante, dei corrispettivi agli stessi spettanti per la progettazione esecutiva dei lavori.

omissis art. 45 (nessun emendamento)



Articolo 46

Concorsi di progettazione.

1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del capo II della Direttiva 2014/24/UE e, per i settori speciali, la disciplina del capo II della Direttiva 2014/25/UE.

2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici è finalizzato all'acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica e si svolge di regola in due gradi. Nel primo i concorrenti elaborano una proposta ideativa. Nella seconda i concorrenti ammessi elaborano gli elaborati necessari ad approfondire l'idea progettuale.

2. bis. Nei casi in cui il concorso riguarda lavori di estrema semplicità, la stazione appaltante, motivando tale scelta, può ricorrere al concorso ad unica fase, finalizzato a raggiungere un progetto con livello di approfondimento pari a quello di cui al terzo periodo del comma precedente.

2. ter. Il vincitore del concorso, entro 60 giorni dalla proclamazione, perfeziona il progetto raggiungendo il livello di *Progetto di fattibilità tecnica ed economica*. ~~una sola fase e ha ad oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in due fasi. Nella prima fase vengono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase viene elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle proposte selezionate. Qualora il concorso di progettazione riguarda un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.~~

3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Il bando del concorso ~~può prevedere~~ **prevede ordinariamente** che il progetto esecutivo, **previo reperimento delle risorse necessarie**, sia affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza europea, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato con la procedura di cui al comma 2. **Qualora la stazione appaltante non preveda l'opzione di cui al primo periodo dovrà motivare tale scelta. Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, a valle della procedura concorsuale, il vincitore può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all'articolo 66 comma 1, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.**

4. Nei casi in cui la stazione appaltante intenda acquisire **solo** un'idea progettuale, può ricorrere ad un concorso ~~Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzato all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. A tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente che bandisce il concorso. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante o ente concedente, previa eventuale definizione degli assetti tecnici. Il bando del concorso può prevedere l'affidamento al vincitore delle successive fasi della progettazione alle stesse condizioni di cui al precedente comma 3 oppure, in alternativa, l'opzione di porre l'idea premiata, e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, a cui possono partecipare i concorrenti già precedentemente premiati qualora in possesso dei relativi requisiti necessari~~ **sogettivi.**



5. I concorsi di cui al presente articolo si svolgono nel rispetto dell'anonimato dei concorrenti per l'intera procedura e sino al momento in cui viene reso noto il giudizio espresso dalla commissione di cui al comma successivo.

6. La commissione giudicatrice dei concorsi viene indicata direttamente nel bando o nel disciplinare o, in alternativa, viene nominata con successivo provvedimento della stazione appaltante, comunque prima dell'avvio delle procedure concorsuali, al fine di consentire ai concorrenti la possibilità di segnalare, mantenendo l'anonimato, l'eventuale incompatibilità di un membro della stessa commissione, permettendone la sostituzione.

La commissione è composta di un numero dispari di persone fisiche, alle quali si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e astensione di cui all'articolo 93, comma 5. Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri. I membri della commissione esaminano i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione finale della commissione giudicatrice. In particolare, la commissione:

- a) verifica la conformità dei progetti alle prescrizioni del bando;
- b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi;
- c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione;
- d) assume le decisioni anche a maggioranza;
- e) redige i verbali delle singole riunioni;
- f) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;
- g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.

Obiettivi - commi 2 - 2 bis: rilanciare il concorso a due fasi (o due gradi) quale procedura prioritaria rispetto al concorso ad una fase; procedura che, negli ultimi anni, ha dimostrato una serie di limiti, in quanto coinvolge un numero eccessivo di concorrenti nella redazione di elaborati molto impegnativi (vicini al livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica). Tutto ciò, da un lato, carica di un lavoro eccessivo i concorrenti e le commissioni giudicatrici e, dall'altro, non garantisce la qualità delle prestazioni professionali. Di contro, il concorso a due gradi, prevede una prima parte in cui i concorrenti sono chiamati a rappresentare solo l'idea progettuale ed una seconda parte in cui i concorrenti ammessi sono chiamati a sviluppare il progetto, a fronte della certezza di accedere al montepremi. Ciò determina le migliori condizioni per valorizzare il talento dei concorrenti e per acquisire una rosa di progetti di alta qualità, il migliore dei quali sarà successivamente sviluppato dal vincitore sino al livello esecutivo.

Obiettivi - comma 2 ter: reintrodurre un dispositivo già contenuto nell'art. 154 del D.Lgs. 50/2016, che si ritiene indispensabile per offrire al vincitore del concorso la possibilità di raggiungere il livello di PFTE entro 60 giorni dalla proclamazione. Tutto ciò nella consapevolezza che sarebbe assurdo pretendere che tutti i concorrenti ammessi producano un PFTE completo, già in fase concorsuale.

Obiettivi - commi 3-4: chiarire che i concorsi (di progettazione e/o di idee) devono essere finalizzati, da un lato, a scegliere il miglior progetto tra quelli ammessi alla fase finale e, dall'altro, ad individuare l'operatore economico a cui affidare, previo reperimento delle risorse, i successivi livelli della progettazione. Tutto ciò al fine di scongiurare il rischio che vengano banditi concorsi destinati a rimanere sulla carta, come più volte accaduto in passato.

Obiettivi - commi 5-6: considerato che i partecipanti ad un concorso sono coperti da anonimato, è necessario stabilire in modo chiaro che la nomina della Commissione giudicatrice debba avvenire in fase di pubblicazione del disciplinare o comunque prima dell'avvio delle procedure concorsuali, al fine di scongiurare il rischio che il doppio anonimato (dei concorrenti e dei giurati) possa evidenziare eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della commissione (quando viene meno l'anonimato, con la decriptazione, in seduta pubblica, dei codici e conseguente accoppiamento dei progetti agli autori degli stessi), invalidando così l'intera procedura.



Omissis dall'art. 47 all'articolo 67(nessun emendamento)

Articolo 68.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.

1. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f) ed all'articolo 66, comma 1, lettera f) e lettera g), anche se non ancora costituiti, ~~e lettera e).~~ In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Obiettivi: precisare che la clausola è riferita anche agli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo 66, sanando una carenza del D.Lgs. 50/2016 che aveva comportato una specifica precisazione da parte di ANAC, al cap. 5 della Nota illustrativa al Bando Tipo 3.

Omissis dall'art. 69 all'articolo 81 (nessun emendamento)

Articolo 82.

Documenti di gara.

1. Costituiscono documenti di gara, in particolare:

a) il bando o l'avviso di gara;

b) il disciplinare di gara;

c) il calcolo dell'importo a base di gara;

~~e) d)~~ il capitolato speciale o il capitolato prestazionale, nel caso di servizi di architettura e ingegneria;

~~e) e)~~ le condizioni contrattuali proposte.

2. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei predetti documenti prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

Articolo 83

Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione.

1. Tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi o avvisi di gara, salve le eccezioni di legge. Nei bandi o negli avvisi è indicato il Codice Identificativo della Gara acquisito attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

2. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, contengono le informazioni rispettivamente indicate nell'allegato XXIII, **tra cui è sempre compreso il calcolo dell'importo a base di gara, quando l'avviso o il bando riguarda l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria.** I bandi di gara indicano altresì la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all'articolo 17, comma 3, e i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57, comma 2.

3. Successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.

Obiettivi: inserire il calcolo dell'importo a base di gara nella documentazione di cui agli articoli 82 e 83, quando l'avviso o il bando riguarda l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, in quanto tale elaborato è fondamentale, sia nelle gare che nelle indagini di mercato "per motivi di trasparenza e per permettere ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e valutare la convenienza della prestazione ai fini della partecipazione alla procedura negoziata", così come più volte ribadito da ANAC, da ultimo anche nell'atto n. 2666/2022 del 27.07.2022 qui citato.



omissis dall'art. 84 all'articolo 99 (nessun emendamento)

Articolo 100.

Requisiti di ordine speciale.

1. I requisiti di partecipazione riguardano:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

2. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto.

omissis dal comma 3 al comma 10 (nessun emendamento)

11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui ai commi 4, 7 e 8, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale maturato nell'anno precedente a quello di indizione della procedura non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

11 bis. Nelle procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria, i requisiti economico-finanziari sono prioritariamente dimostrati tramite un'adeguata copertura assicurativa, valutata sulla base della polizza contro i rischi professionali, posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. Qualora tale polizza assicurativa sia di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione. In alternativa, solo a seguito di adeguate motivazioni, le stazioni appaltanti potranno richiedere un fatturato globale relativo ai migliori tre degli ultimi cinque, che non potrà comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto. Le stazioni appaltanti, nelle procedure di cui al precedente periodo, possono chiedere agli operatori economici la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale attraverso un elenco dei servizi di architettura e ingegneria svolti negli ultimi 15 anni, relativi ad opere appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare.

12. Salvo quanto previsto dall'articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dai commi precedenti

Obiettivi: Reintrodurre, per i servizi di architettura e ingegneria, con regole ancora più incisive, l'opzione già prevista dall'art. 83 del D.Lgs.50/2016, al fine di consentire agli operatori economici la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziari con una polizza assicurativa contro i rischi professionali, adeguatamente dimensionata in relazione all'importo dell'appalto. Tale opzione, alternativa al fatturato annuo, costituisce un notevole elemento di apertura del mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali medio-piccole. Inoltre, la proposta di estendere ad un intervallo più lungo il periodo di validità dei requisiti richiesti, prende spunto da quanto già previsto dall'allegato XVII del D. Lgs. 50/2016, ripreso dalle Linee guida ANAC, al fine di assicurare una più ampia partecipazione. Si evidenzia, infine, che già la bozza di Regolamento elaborata, nel luglio 2020, dalla commissione di supporto giuridico-amministrativo per l'esame dello schema di regolamento unico, indicava un periodo di 15 anni per la dimostrazione dei requisiti speciali, in analogia con quanto previsto per la qualificazione SOA.



omissis dall'articolo 101 all'art.105 (nessun emendamento)

Articolo 106.

Garanzie per la partecipazione alla procedura (cauzione provvisoria).

1. L'offerta è corredata da una "garanzia provvisoria" pari al due per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito. Per rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'uno per cento oppure incrementarlo sino al quattro per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del valore complessivo della procedura. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia fideiussoria deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

omissis dal comma 2 al comma 10 (nessun emendamento)

11. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento, **la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione** ed ai compiti di supporto alle attività del RUP.

Obiettivi - Promuovere la più ampia partecipazione alle gare di servizi di architettura e ingegneria, abolendo la cauzione provvisoria anche per gli affidamenti relativi alla direzione dei lavori.

omissis articolo 107 (nessun emendamento)

Articolo 108.

Criteri di aggiudicazione degli appalti.

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti ~~e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee~~ sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato XXV.

2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in particolare:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'allegato I;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;**
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- e) gli affidamenti di appalto integrato.

Obiettivi: Nei concorsi di progettazione, il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è senza dubbio fuori luogo, in quanto, in tali procedure, l'unico elemento di valutazione riguarda la qualità del progetto, per cui si ritiene doveroso perfezionare il testo dell'art. 108 comma 1, in quanto potrebbe ingenerare dubbi ed incertezze tra gli addetti ai lavori.



omissis dal comma 3 al comma 5 (nessun emendamento)

omissis dall'art. 109 all'art.113 (nessun emendamento)

Articolo 114.

Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti.

omissis dal comma 1 al comma 4 (nessun emendamento)

4. Nel caso di contratti di importo non superiore ad un milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, **previo apposito incarico della stazione appaltante.**

omissis comma 5 (nessun emendamento)

~~6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l'attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora le amministrazioni di cui al periodo precedente non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l'incarico è affidato con le modalità previste dal codice.~~

Obiettivi Comma 4: Nella consapevolezza che il rischio di interferenze è presente in quasi tutti i cantieri, al fine di non alimentare incertezze ed eventuali contenziosi, appare più semplice legare il doppio incarico (direzione lavori- sicurezza in fase di esecuzione) al solo limite di importo dei lavori (un milione), sottolineando che il direttore dei lavori, anche per lavori di importo inferiore a tale soglia, svolge le attività di Coordinatore per sicurezza in fase di esecuzione, previo apposito incarico della stazione appaltante e conseguente riconoscimento dei corrispettivi relativi alla prestazione aggiuntiva.

Obiettivi Comma 6: Al fine di promuovere la valorizzazione di ambedue le categorie, evitando interferenze e sovrapposizioni, in linea con gli emendamenti già proposti all'articolo 41 comma 1 ter, si ritiene utile una progressiva distinzione del ruolo dei pubblici dipendenti e dei liberi professionisti, assegnando prioritariamente ai primi il ruolo di controllo dei processi tecnico-amministrativi nell'esecuzione delle opere pubbliche ed ai secondi la progettazione e la direzione dei lavori. Il comma 6 dell'articolo 114, di cui si propone la cancellazione, si muove lungo una direzione diametralmente opposta.

omissis dal comma 1 al comma 5 (nessun emendamento)

omissis art.115 (nessun emendamento)

Articolo 116

Collaudo e verifica di conformità.

omissis dal comma 1 al comma 6 (nessun emendamento)

7. **Fermo restando quanto stabilito con l'articolo 50 comma 7, con l'allegato XXX sono disciplinati e definiti le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione.**

omissis dal comma 8 al comma 11 (nessun emendamento)

Obiettivi: L'emendamento è finalizzato ad evitare sovrapposizioni con l'art.50 comma 7, il quale prevede: che "Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato ... dal direttore dei lavori ..."

omissis dall'art.117 all'art.230 (nessun emendamento)



Allegato 1

Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti

Art. 3 – comma 1 lettera g ter)

“Concorsi di progettazione”, le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell’architettura, dell’ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali ed archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, ~~con o senza assegnazione di premi.~~

Obiettivi: Il concorso di progettazione prevede sempre un montepremi da distribuire al vincitore ed ai premiati. Non si comprende dunque la parte finale “con o senza assegnazione di premi”, di cui si propone l’eliminazione, che peraltro aprirebbe scenari incompatibili con quanto stabilito nell’art. 8 comma 2 e nell’art. 14 (emendamento – comma 4 bis)





Coordinamento Interregionale Ordini Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori del Sud

FOCUS PER LA DCR DEL 10 NOVEMBRE 2022

FOCUS DDL Edilizia

Nel mese di ottobre è stato partorito il risultato dei lavori definitivi della Sotto-Commissione in materia di Riforma dell'Edilizia nominata dal Ministro delle Infrastrutture, presieduta dal Consigliere di Stato Raffaele Greco e dal Prof Ruggiero Di Pace, cosiddetto decreto edilizia.

Sono presenti concetti in alcuni casi anche interessati su alcune componenti ma in una struttura legata ad un concetto di città che risulta ormai superata.

Sono presenti correttivi qui e lì ma non abbiamo nulla di strutturale, non sono presenti proposte sull'articolo 36 che ritengo ad oggi centrali per risolvere questioni vitali per il recupero del patrimonio esistente.

Abbiamo assolutamente bisogno di un nuovo testo unico per l'edilizia e non di correttivi "spot", ci vogliono strategie per arrivare a progetti conformativi, il superamento delle norme e delle previsioni, abbiamo bisogno di indicazioni per la rigenerazione urbana che siano più coraggiose, abbiamo bisogno un unico piano comunale con una pianificazione per competenza per annullare i costanti rimandi e contrapposizioni tra livelli di piano, abbiamo bisogno di privilegiare indicazioni ambientali coerenti con nuovi indicatori.

Nuove strategie, lavorare sul partenariato Pubblico Privato, la necessità di un'unica carta dei vincoli, indicazioni per le flessibilità degli usi, certezza per la digitalizzazione e per il riferimento unitario per le trasformazioni.

In questa norma tutte le innovazioni necessarie per adeguare la norma ai nostri tempi, tutte le soluzioni ai problemi pratici, non sono assolutamente presenti.

Un decreto che sembra esser concepito per la fine del secolo scorso.

Il Coordinamento degli Ordini del Sud Italia si riserva di inviare un documento di dettaglio per la prossima CNO di dicembre.

Caserta, 07/11/2022

Il Coordinatore
Arch. Raffaele Cecoro





Trento, 07 novembre 2022

prot. n. 1010/2022

Spettabile

Consiglio Nazionale Architetti PPC

Ufficio di Presidenza C.N.O. ←

Via di S. Maria dell'Anima, 10

00186 ROMA

Oggetto: Invio mozione per DCR 10 novembre recante "Proposte di modifica del regime forfettario: legge di bilancio 2023"


TEMA DA TRATTARE: Proposte di modifica del regime forfettario: legge di bilancio 2023.

ANALISI DELLE CRITICITÀ: Il regime "forfettario" è attualmente riservato ai lavoratori autonomi e alle ditte individuali che abbiano conseguito nell'esercizio precedente a quello di riferimento ricavi inferiori ad euro 65.000. Si calcola che il regime sia applicato da circa 1,9 milioni di contribuenti che ne apprezzano il carico fiscale limitato (in taluni casi pari al 5% del reddito) e i limitati adempimenti e conseguenti oneri di gestione.

Tale regime non è applicabile alle attività svolte in forma associata; di più la partecipazione ad una società di persone e/o ad una associazione professionale è elemento ostativo all'adesione al regime forfettario per l'attività eventualmente prestata in forma individuale.

I liberi professionisti operano in uno scenario di crescente di complessità in cui lo svolgimento dell'attività in forma aggregata risulta indispensabile per ottenere economie di scala e disporre di tutte le competenze necessarie per fornire un servizio professionale al cliente.

La norma vigente sul regime forfettario è in netto contrasto a questa tendenza perché favorisce l'attività svolta in forma individuale tantoché si assiste allo scioglimento di aggregazioni esistenti per proseguire l'attività in forma individuale



così da poter utilizzare il regime forfettario più favorevole.


Si assiste anche ad una disparità di trattamento in quanto

- ventilando anche la violazione dell'art. 53 della costituzione, lo stesso reddito (di lavoro autonomo) viene tassato con modalità diverse a seconda delle modalità di svolgimento dell'attività
- in un momento storico in cui i professionisti tecnici hanno come clienti molti privati cittadini che eseguono interventi di ristrutturazione per avvalersi delle varie agevolazioni fiscali, il professionista che applica il regime forfettario è avvantaggiato rispetto ad un professionista in regime ordinario perché a parità di onorario il cliente finale non deve sostenere l'onere dell'IVA che rappresenta per lui un puro costo.

RIFERIMENTI NORMATIVI: Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2014); Legge di Bilancio 2023

PROPOSTE RISOLUTIVE: Al fine di rimuovere queste incongruenze si propone di impegnare il Consiglio Nazionale affinché si faccia parte attiva ad integrare, fra le modifiche alla disciplina previste nella legge di bilancio 2023, la previsione che il regime forfettario sia applicabile anche alle attività di lavoro autonomo svolte in forma societaria o di associazione professionale, parametrando il limite dei ricavi per l'applicazione del regime al numero di soci attivi.

Arch. Marco Giovanazzi
Presidente





Coordinamento Interregionale Ordini Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori del Sud

**MOZIONE PER LA CONFERENZA NAZIONALE OAPPC DI ITALIA DEL 21 DICEMBRE 2022
EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO DELLA CNO-APPC**

TEMA

I Consigli degli Ordini APPC d'Italia, fra le varie funzioni attribuite loro, ai sensi dell'art. 37, co. 4 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto), hanno l'onere di *"determinare il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine"*.

Questa voce in entrata, la maggiore in assoluto fra gli introiti degli ordini, è compresa *"nel conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo"*, che l'assemblea degli iscritti è chiamata a discutere e votare ai sensi dell'art. 27 dello stesso R.D. Gli ordini professionali adottano il modello di bilancio civilistico ai sensi degli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile.

Con Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio Nazionale APPC, è stabilito all'art. 6 che *"il bilancio di previsione è predisposto dal Tesoriere, ..., nell'ambito di quanto deliberato dal Consiglio Nazionale. Il bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio Nazionale entro il 31 dicembre di ciascun anno,..."*.

Lo Statuto della Assemblea dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri d'Italia, approvato dalla stessa assemblea in data 09 giugno 2007, prevede, viceversa, all'art. 2- - Funzioni e competenze, che *"il CNI e gli Ordini Provinciali degli Ingegneri d'Italia riconoscono nell'assemblea dei Presidenti l'organo preposto a:*

.....

.....

-esprimere parere consultivo sul bilancio preventivo e consuntivo".

Il Regolamento di Contabilità della Fondazione INARCASSA, all'art. 28, prevede che *"entro il 30 aprile di ciascun anno si approvi la bozza di bilancio di esercizio..... Entro il 31 maggio di ciascun anno il Consiglio di amministrazione forma il bilancio di esercizio che viene messo a disposizione degli organi di controllo almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione del Comitato nazionale dei delegati.*

Entro il 30 giugno di ciascun anno il Comitato nazionale dei delegati approva il bilancio di esercizio".

CRITICITA'

All'interno del quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria al 2021 redatto dal



Consiglio Nazionale APPC, le cifre per competenza relative alle quote per iscritti erano pari a € 5.070.000,00 e per cassa erano pari a € 7.020.000,00, per una percentuale rispettivamente di 82,15% e di 86,44% del totale delle entrate complessive.

Gli ordini, versando annualmente una quota di € 34,00 per singolo iscritto, con il loro contributo finanziario, coprono quasi per intero le entrate complessive del CNAPPC.

La prima criticità è proprio connessa con il versamento della cifra dovuta, alla luce delle difficoltà che gli Ordini vivono in considerazione dell'incremento esponenziale degli adempimenti burocratici ed amministrativi a loro carico e della sostanziale riduzione degli altri possibili introiti, ad iniziare dall'opinamento delle parcelle degli iscritti all'Ordine per il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali.

L'altra criticità, già reiteratamente evidenziata anche in sede di Conferenze nazionali degli Ordini, sta nella sempre più evidente riduzione dei servizi offerti alla categoria dal CNAPPC: dal supporto in materia di appalti pubblici al sostegno in tema di competenze, dall'assistenza legale o dalle politiche per gli incentivi fiscali per promuovere l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza del nostro patrimonio edilizio esistente alle problematiche connesse alla piattaforma per l'aggiornamento professionale continuo.

Tutto questo nonostante le risorse alimentate da parte degli Ordini territoriali.

Il CNAPPC, ovviamente, pubblica sul sito i bilanci, una volta approvati, alla voce amministrazione trasparente.

Ma condividiamo il concetto secondo cui la trasparenza del bilancio sia uno strumento essenziale per attuare il principio democratico di imparzialità, buon andamento e cura del bene comune, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse degli iscritti.

Il mancato coinvolgimento di questi ultimi nella fase di discussione ed approvazione dei bilanci, attraverso i propri Consigli e i propri Presidenti, costituisce la maggiore criticità perché, come peraltro accade e dovrebbe valere il principio di analogia, per gli ordini territoriali ed analoghi organismi a livello nazionale, è del tutto anacronistico che chi contribuisce in massima parte, con i propri introiti, ad alimentare un bilancio non sia coinvolto in quelle fasi.

Va poi aggiunto che la massima trasparenza ed efficienza si raggiunge evitando che sia un solo organo a redigere ed approvare i bilanci.

Vige, in analogia, il principio previsto dall'**articolo 29 del d.lgs 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016**, per le pubbliche amministrazioni, alle quali, sia pure come organismi di diritto pubblico non economico, siamo di fatto equiparati.

PRINCIPALI RIFERIMENTI

- Regolamento della CNO-APPC, approvato in data 1/12/ 2017 ed emendato in data 22/07/2022, articolo 7;
- Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, artt. 5 e 6;
- Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.



PROPOSTE RISOLUTIVE

Rilevato che il Consiglio Nazionale non consegue alcun risultato positivo sui temi di interesse comune alla categoria rappresentata, a fronte dell'impegno di importanti risorse economiche, regolarmente alimentate dagli Ordini APPC di Italia, si propone la seguente modifica dell'art. 7 del regolamento della CNO-APPC, al fine di rilanciare le attività della Conferenza Nazionale degli Ordini APPC di Italia, quale organo deliberante di controllo in merito alla gestione delle risorse economiche dello stesso Consiglio Nazionale:


Art. 7

Attività della Conferenza

- 1) Per attività della Conferenza si intendono quelle svolte dalla Conferenza stessa, dall'Ufficio di Presidenza, dalla Delegazione Consultiva a base regionale, dai Gruppi Operativi e dai Gruppi di Lavoro.
- 1bis) **La Conferenza approva i bilanci preventivi e consuntivi redatti dal Consiglio Nazionale. A tale scopo, lo stesso Consiglio Nazionale trasmette gli atti contabili di rito all'Ufficio di Presidenza della CNO, di cui al successivo articolo 8, almeno 30 giorni prima delle rispettive scadenze stabilite, dalle norme vigenti, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.**
- 2) I componenti effettivi della Conferenza, oltre a prendere parte alla discussione sugli argomenti sottoposti all'esame della seduta, anche attraverso la presentazione di documenti scritti, possono usare le seguenti forme di partecipazione tipiche degli organismi rappresentativi:
 - a) emendamenti scritti volti a proporre modifiche ai testi all'esame della Conferenza;
 - b) mozioni d'ordine ossia proposte che attengono alla procedura e/o all'ordine dei lavori;
 - c) mozioni correlate all'oggetto in trattazione, volte ad indirizzare l'azione del Consiglio Nazionale;
 - d) mozioni tese alla valutazione dell'operato ed alla regolarità di funzionamento del Consiglio Nazionale, propedeutiche, ove ne ricorra il caso, alla segnalazione al competente Ministero della Giustizia per l'attivazione delle procedure di cui all'art.8 del Decreto Legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382;
 - e) risoluzioni come espressione di volontà della Conferenza su argomenti proposti dagli Ordini Territoriali.

...omissis...





ordine degli
Architetti
Pianificatori
Paesaggisti
Conservatori
della provincia di
Perugia

AL CNAPPC

DELEGAZIONE CONSULTICA A BASE REGIONALE del 10 novembre 2022

MOZIONE URGENTE da sottoporre alla DCR 10 novembre 2022

TEMA: Parere MIMS n.1455/2022 - Revisione prezzi nell'ambito dei servizi tecnici

ANALISI delle criticità

Il MIMS, con il **Parere n.1455/2022** in oggetto, solo recentemente pubblicato, si è espresso sulla modalità applicativa della clausola di revisione prezzi nell'ambito dei servizi tecnici.

Come noto, l'art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter, conv. con modif. dalla l. 28 marzo 2022, n. 25) ha stabilito l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire le clausole di revisione dei prezzi previste dall'art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. 50/2016, nei documenti di gara iniziali afferenti a tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici, senza distinguere tra le diverse tipologie di appalto, trovando dunque applicazione indifferentemente per tutte le gare relative a lavori, servizi e forniture, purché bandite o avviate successivamente al 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, come rilevato dall'ANAC nell'Atto del Presidente del 27 luglio 2022 (Fasc. ANAC 2007/2022), l'obbligo di inserire le clausole di revisione prezzi previsto dal citato art. 29 si applica anche alle procedure di affidamento degli incarichi di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

E il Ministero lo conferma, non potendo essere sostenuto -come ha fatto l'amministrazione richiedente- che l'obbligo verrebbe meno in quanto incompatibile con la natura intellettuale della prestazione e, dunque, con la sua connotazione personale. Del resto, nel proprio precedente Parere del 21 giugno 2022, n. 1371, emesso su un quesito relativo all'art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti, conv. con modif. dalla l. 15 luglio 2022, n. 91), a fronte dell'aggiornamento dei corrispettivi dei lavori e considerato che l'obbligo di revisione prezzi introdotto dall'art. 29 d.l. 4/2022 interessa anche i servizi, lo stesso MIMS aveva (solo) escluso la necessità di applicare anche il corrispondente adeguamento dei corrispettivi dei servizi legati alla fase esecutiva (direzione lavori e coordinamento sicurezza) mediante ricalcolo della parcella, tenendo conto del nuovo importo lavori determinato mediante applicazione del suddetto art. 26. E questo perché tale norma riconosce un adeguamento dei prezzi esclusivamente in relazione ai lavori, in quanto discendente dall'aumento del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni eseguite dall'appaltatore, ma non prevede alcun meccanismo analogo in relazione ai corrispettivi dovuti per i servizi legati all'esecuzione di tali lavori. In sostanza, l'assenza di un meccanismo *legislativo* automatico di revisione dei compensi in relazione alle compensazioni previste per gli appalti di lavori dall'art. 26 del d.l. 50/2022 non fa comunque venir meno l'obbligo di inserimento della clausola revisionale anche per gli affidamenti dei servizi tecnici (tra cui quelli di DL e CSE).

La seconda puntualizzazione data dal MIMS attiene all'ambito di operatività dell'obbligo in questione, il quale -evidentemente- **trova applicazione solo in relazione ai contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero che abbiano termine di conclusione distante dalla conclusione del contratto e/o consegna dei servizi/lavori. Per cui -come sostenuto**

dall'amministrazione- è corretto non applicare la clausola di revisione ai contratti ad esecuzione istantanea, tra i quali esemplificativamente l'istante indica la **progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase progettuale**, menzionando invece come ad esecuzione periodica o continuativa, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

A parte dubitare che l'affidamento del servizio di progettazione sia un contratto ad esecuzione istantanea, fin qui tutto chiaro. Senonché, al Ministero viene altresì domandato se la clausola debba riguardare anche i compensi o solo l'importo delle spese ed oneri accessori (in sostanza le spese vive soggette ai fenomeni inflattivi), calcolato ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016 (Decreto Parametri) in misura forfettaria, quale percentuale sui compensi per le prestazioni professionali. **A riguardo, il Ministero risponde che nelle procedure di affidamento in oggetto, ad esecuzione non istantanea, la clausola di revisione prezzi debba essere rapportata solo all'importo delle spese e degli oneri accessori. In sostanza, implicitamente viene affermato che la revisione dei prezzi contrattualmente previsti non opera anche in relazione ai compensi.**

Si crea dunque un precedente di non poca rilevanza, **NON FAVOREVOLE PER I**

PROFESSIONISTI. Ciò che peraltro non si può far a meno di rilevare è che, nonostante il MIMS, nel Parere in questione, menzioni espressamente la posizione dell'ANAC, con il richiamo dell'Atto sopra citato, al contempo sembra discostarsi dai rilievi ivi espressi dall'Autorità.

L'ANAC era giunta a dire che *“l'inserimento di una clausola di revisione dei prezzi deve trovare ragion d'essere, a maggior ragione, con riferimento alle procedure per l'affidamento di incarichi di ingegneria ed architettura, il cui compenso è direttamente connesso all'importo a base di gara dei lavori cui il progetto è rivolto e le cui fasi progettuali spesso si protraggono per lunghi periodi di tempo”*.

Il che, non solo conferma che l'affidamento del servizio di progettazione non è un contratto ad esecuzione istantanea, ma mette altresì in luce la *ratio* dell'istituto della revisione prezzi, che è quella di preservare il sinallagma contrattuale, prevedendo un meccanismo che consenta di riguadagnare un equilibrio contrattuale con valori economici coerenti con l'attuale andamento del mercato, al fine di evitare che il corrispettivo subisca, con il trascorrere del tempo, variazioni incontrollate, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto. In questo modo la clausola di revisione dei prezzi negli incarichi di progettazione, pur non azzerando il rischio di impresa che è conseguenza fisiologica di qualsiasi contratto d'appalto, consente un adeguamento automatico del compenso del professionista che tenga conto dei costi reali del servizio offerto in aderenza al principio dell'equo compenso previsto dall'art. 19-*quaterdecies*, comma 3, del d.l. 148/2017 e dalle Linee guida ANAC n. 1.

L'ANAC dunque non scinde, come il Ministero, tra compenso, da un lato, e spese ed oneri dall'altro, lasciando piuttosto intendere che proprio il compenso possa essere oggetto di revisione. È nostro parere che, se il costo dell'opera aumenta, va da sé che si incrementa pure il costo della delle spese tecniche correlate. In subordine occorrerà eventualmente indagare la misura di detto incremento.

Da ultimo, il MIMS risponde alla domanda se la clausola revisionale possa prevedere un meccanismo di aggiornamento/rivalutazione monetaria in aumento o in diminuzione sulla base della variazione dell'indice FOI rilevato dall'ASTAT o dall'ISTAT.

In merito, il Ministero evidenzia che, come indicato nel Bando-tipo ANAC n. 1 (da ultimo aggiornato con Delibera del 20 luglio 2022, n. 332), la clausola di revisione dei prezzi prevede un aggiornamento dei prezzi sia in aumento che in diminuzione, spettando alla documentazione di gara indicare le modalità di detta revisione.

Queste ultime, in particolare, possono essere definite sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. Ultima soluzione prospettata -verosimilmente la preferibile per il caso dei servizi tecnici- è prevedere la possibilità di limitare il ricorso alla revisione dei prezzi per variazioni superiori ad una data percentuale del prezzo originario. Di più non si dice.

Proposte risolutive

Si chiede se da parte del CNAPPC siano state prese iniziative volte a tutelare l'attività professionale e volte al riconoscimento del giusto compenso in subordine si invita il CNAPPC ad intervenire urgentemente e a concretizzare ogni possibile azione, anche di natura giudiziaria.

LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E LO SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

Testo vigente dal 1 gennaio 2020 (approvato dal CNAPPC nella seduta di Consiglio del 19 dicembre 2019)	Proposta di modifica
PREMESSE	
<p>Le presenti Linee Guida sono adottate dal CNAPPC ai sensi dell'art. 2 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo" in attuazione dell'art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137.</p> <p>L'art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 prescrive che "Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare".</p>	<p>Le presenti Linee Guida sono adottate dal CNAPPC ai sensi dell'art. 2 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo" in attuazione dell'art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137.</p> <p>L'art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 prescrive che "Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare".</p> <p>Le attività di aggiornamento professionale devono dunque proteggere l'interesse collettivo e della committenza e implementare le competenze culturali, tecniche e professionali individuali, ponendo al centro la figura dell'architetto e il suo fondamentale ruolo sociale.</p> <p>Da quanto sopra scaturiscono le seguenti direttrici di azione, che costituiscono un riferimento per l'elaborazione dell'offerta formativa</p> <ul style="list-style-type: none">- contribuire all'innalzamento del livello della cultura architettonica individuale, a tutela della qualità architettonica;- aggiornare le conoscenze professionali degli iscritti, dal punto di vista normativo, tecnico e tecnologico, per elevare il livello qualitativo dell'esercizio professionale;- individuare possibili nuovi campi di attività, per favorire l'arricchimento

culturale e tecnico degli iscritti e fornire allo stesso tempo strumenti idonei alla loro evoluzione professionale.

1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

L'aggiornamento professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012 e degli artt. 1 e 5 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo", mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:

- a. la partecipazione ai corsi ed altre attività di aggiornamento e sviluppo professionale anche tramite Formazione a distanza in forma sincrona o asincrona;
- b. la partecipazione a master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconde o ulteriori lauree (in materie attinenti alle aree tematiche di cui al successivo punto 3), seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.FF., RSPP settore ATECO 3 Modulo A, B e B-SP2, C, acustica, certificazione energetica, e qualsiasi altra materia che sia oggetto di abilitazione specifica e che abbia per oggetto le aree inerenti l'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, con riferimento all'elenco pubblicato sulla piattaforma nazionale che potrà essere periodicamente aggiornato);
- c. altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini territoriali.

L'aggiornamento professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012 e degli artt. 1 e 5 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo", mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:

- a. la partecipazione ai corsi ed altre attività di aggiornamento e sviluppo professionale anche tramite Formazione a distanza in forma sincrona o asincrona;
- b. la partecipazione a master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, seconde o ulteriori lauree (in materie attinenti alle aree tematiche di cui al successivo punto 3), seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.FF., RSPP settore ATECO 3 Modulo A, B e B-SP2, C, acustica, certificazione energetica, e qualsiasi altra materia che sia oggetto di abilitazione specifica e che abbia per oggetto le aree inerenti l'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, ~~con riferimento all'elenco pubblicato sulla piattaforma nazionale che potrà essere periodicamente aggiornato~~ come definite dal successivo art. 3);
- c. altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini territoriali;
- d. attività di docenza all'interno di corsi di formazione di chiara valenza culturale, organizzati da Ordini Territoriali, CNAPPC o Enti terzi;

<p>L'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, nel rispetto del Regolamento e delle presenti Linee Guida, è promosso in piena autonomia da parte del CNAPPC e degli Ordini territoriali, ricercando le massime sinergie tra loro ed il contenimento dei costi, limitando, quando possibile, la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese sostenute. Il CNAPPC e gli Ordini territoriali valutano, in forma prioritaria, l'opportunità di attivare collaborazioni istituzionali al fine di accedere a fondi o altre risorse europee o nazionali per incentivare progetti di aggiornamento professionale.</p>	<p>e. partecipazione a concorsi di progettazione e concorsi d'idee.</p> <p>L'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, nel rispetto del Regolamento e delle presenti Linee Guida, è promosso in piena autonomia da parte del CNAPPC e degli Ordini territoriali, ricercando le massime sinergie tra loro ed il contenimento dei costi, limitando, quando possibile, la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese sostenute. Il CNAPPC e gli Ordini territoriali valutano, in forma prioritaria, l'opportunità di attivare collaborazioni istituzionali al fine di accedere a fondi o altre risorse europee o nazionali per incentivare progetti di aggiornamento professionale.</p>
<p>2. DEFINIZIONI</p>	
<p>Ai fini del Regolamento e delle presenti Linee Guida si riporta il seguente elenco meglio specificato nell'ALLEGATO 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. attività formative; b. autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali; c. corsi abilitanti; d. corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo; e. credito formativo professionale; f. curriculum individuale della formazione; g. deontologia e discipline ordinistiche; h. dottorato di ricerca; i. evento formativo autorizzato; l. formazione a distanza sincrona e asincrona; m. master universitario di I e II livello; 	<p>Ai fini del Regolamento e delle presenti Linee Guida si riporta il seguente elenco meglio specificato nell'ALLEGATO 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. attività formative; b. autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali; c. corsi abilitanti; d. corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo; e. credito formativo professionale; f. curriculum individuale della formazione; g. Deontologia, etica della professione e discipline ordinistiche h. dottorato di ricerca; i. evento formativo autorizzato; l. formazione a distanza sincrona e asincrona; m. master universitario di I e II livello;

<p>n. percorso formativo convenzionato;</p> <p>o. requisiti minimi dei corsi di aggiornamento;</p> <p>p. seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda e simili;</p> <p>q. soggetto proponente;</p> <p>r. soggetto/ente terzo;</p> <p>s. altre attività.</p>	<p>n. percorso formativo convenzionato;</p> <p>o. requisiti minimi dei corsi di aggiornamento;</p> <p>p. seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda e simili;</p> <p>q. soggetto proponente;</p> <p>r. soggetto/ente terzo;</p> <p>s. altre attività.</p> <p>INTEGRARE IL TESTO CON LE DEFINIZIONI SENZA RIMANDARE ALL'ALLEGATO</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

<p>Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle specifiche competenze con particolare riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. architettura; 2. gestione della professione; 3. deontologia e discipline ordinistiche; 4. paesaggio; 5. conservazione; 6. pianificazione. <p>Per ogni attività formativa vengono, inoltre, indicate due ulteriori classificazioni che ne specificano i contenuti attraverso l'individuazione del servizio e della funzione dell'opera, secondo gli elenchi individuati sulla piattaforma nazionale che potranno essere periodicamente aggiornati.</p>	<p>Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle specifiche competenze, con particolare riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. architettura; 2. gestione dell'attività professionale; 3. Deontologia, etica della professione e discipline ordinistiche 4. paesaggio; 5. conservazione; 6. pianificazione; 7. disegno industriale; 8. architettura sostenibile e tematiche ambientali; 9. la sicurezza nella realizzazione e nella gestione di architetture, tessuti urbani e territori; 10. innovazione e brevetti.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~~Per ogni attività formativa vengono, inoltre, indicate due ulteriori classificazioni che ne specificano i contenuti attraverso l'individuazione del servizio e della funzione dell'opera, secondo gli elenchi individuati sulla piattaforma nazionale che potranno essere periodicamente aggiornati.~~

4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE

Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (CFP), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.

Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, l'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 CFP di cui 12 CFP derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, salvo quanto precisato al punto 7 per gli esoneri.

Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero annuo di CFP non inferiore a 10, dei quali 4 CFP su temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, al fine di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento professionale.

L'Ordine territoriale, attraverso propri strumenti informatici o attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare, al termine di ogni anno solare, una comunicazione agli iscritti riportante l'aggiornamento della situazione formativa.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (CFP), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.

Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, l'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 CFP di cui 12 CFP derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia, **etica della professione** e discipline ordinistiche, salvo quanto precisato ~~al punto~~ **all'art. 7** per gli esoneri.

Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero annuo di CFP non inferiore a 10, dei quali 4 CFP su temi della deontologia, **dell'etica della professione** e delle discipline ordinistiche, al fine di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento professionale.

L'Ordine territoriale, ~~attraverso propri strumenti informatici o~~ attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare, al termine di ogni anno solare, una comunicazione agli iscritti riportante l'aggiornamento della situazione formativa. **L'unico strumento di gestione**

È ammesso riportare eventuali crediti formativi maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 CFP (eventuali crediti eccedenti in deontologia e materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).

Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Nell'ipotesi in cui il periodo di valutazione dell'obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.

Per coloro che si reinscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, l'obbligo formativo decorre dall'anno di reinscrizione e i CFP da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre (per chi si reinscrive dal 1 gennaio al 30 giugno: 20 CFP di cui 4 in materie ordinistiche; per chi si reinscrive dal 1 luglio al 31 dicembre: 10 CFP di cui 2 in materie deontologiche); inoltre, dovranno conseguire i CFP

della complessiva situazione formativa è la piattaforma predisposta dal CNAPPC.

~~È ammesso riportare eventuali crediti formativi maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 CFP. (eventuali crediti eccedenti in deontologia e materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).~~

È ammesso riportare eventuali crediti formativi di qualsiasi natura maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 CFP. Gli eventuali crediti eccedenti derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia, etica della professione e discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo sempre e soltanto come CFP in deontologia, etica della professione e discipline ordinistiche nel limite massimo di 4 CFP calcolati nell'ambito dei 20 CFP totali.

Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.

Nell'ipotesi in cui il periodo di valutazione dell'obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali **almeno** 4 in deontologia, **etica della professione** e discipline ordinistiche, con **facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere** il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.

Per coloro che si reinscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, l'obbligo formativo decorre dall'anno di reinscrizione e i CFP da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre (per chi si reinscrive dal 1 gennaio al 30 giugno: 20 CFP di cui 4 in materie ordinistiche; per chi si reinscrive dal 1 luglio al 31 dicembre: 10 CFP di cui 2 in materie deontologiche); inoltre, dovranno conseguire i CFP

<p>dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l'ipotesi in cui la reinscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione.</p> <p>In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i CFP del triennio di riferimento con le modalità sopra descritte senza beneficiare del primo anno di esenzione. In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.</p>	<p>dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l'ipotesi in cui la reinscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione.</p> <p>In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i CFP del triennio di riferimento con le modalità sopra descritte senza beneficiare del primo anno di esenzione. In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.</p>
<p>5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE E IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (Vedasi tabella riassuntiva nell'ALLEGATO 2)</p>	
<p>5.1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati (punto 2 lettere c, d, n)</p> <p>Per tutti i corsi di formazione frontale e di FAD sincrona accreditati, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, viene attribuito un credito formativo (CFP) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore, di n° 20 CFP per la partecipazione ad ogni singolo corso. Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei CFP corrispondenti è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista; • nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata. 	<p>5.1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati (punto 2 lettere c, d, n)</p> <p>Per tutti i corsi di formazione frontale e di FAD sincrona accreditati, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, viene attribuito un credito formativo (CFP) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore, di n° 20 30 ore, di n° 30 CFP per la partecipazione ad ogni singolo corso. Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei CFP corrispondenti è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista; • nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata.
<p>5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili (punto 2, lettera p) sia in frontale che in modalità a distanza sincrona</p> <p>Per il riconoscimento dei CFP devono essere indicati i seguenti profili per cui si rimanda, comunque, alla procedura della piattaforma telematica:</p> <p>a. la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde,</p>	<p>5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili (punto 2, lettera p) sia in frontale che in modalità a distanza sincrona</p> <p>Per il riconoscimento dei CFP devono essere indicati i seguenti profili per cui si rimanda, comunque, alla procedura della piattaforma telematica:</p> <p>a. la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde,</p>

<p>conferenze, workshop e simili);</p> <p>b. la durata dell'evento;</p> <p>c. le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3;</p> <p>d. le modalità di trattazione degli argomenti, valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;</p> <p>e. la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza, alla pubblicazione di contributi sulle materie tecnico-professionali;</p> <p>f. il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.</p> <p>In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, con qualsiasi modalità di erogazione a partire da un minimo di due ore, spettano n° 1 credito formativo/ora, fino ad un max. di n° 8 CFP se sia garantita almeno una delle condizioni sotto indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti; 2. sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell'evento. <p>I medesimi criteri sopra descritti vengono applicati nel caso di eventi formativi riproposti con iniziative di Formazione a distanza presso una sede fisica a cura di Ordini territoriali, Associazioni di iscritti o Federazioni di Ordini, relativi ad eventi organizzati dai medesimi soggetti e precedentemente accreditati. Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, esclusi quelli in modalità FAD sincrona,</p>	<p>conferenze, workshop e simili);</p> <p>b. la durata dell'evento;</p> <p>c. le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3;</p> <p>d. le modalità di trattazione degli argomenti, valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;</p> <p>e. la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza, alla pubblicazione di contributi sulle materie tecnico-professionali;</p> <p>f. il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.</p> <p>In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, con qualsiasi modalità di erogazione a partire da un minimo di due ore, spettano n° 1 credito formativo/ora, fino ad un max. di n° 8 CFP se sia garantita almeno una delle condizioni sotto indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti; 2. sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell'evento. <p>I medesimi criteri sopra descritti vengono applicati nel caso di eventi formativi riproposti con iniziative di Formazione a distanza presso una sede fisica a cura di Ordini territoriali, Associazioni di iscritti o Federazioni di Ordini, relativi ad eventi organizzati dai medesimi soggetti e precedentemente accreditati. Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, esclusi quelli in modalità FAD sincrona,</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>potranno essere attribuiti dal CNAPPC crediti formativi professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito.</p>	<p>potranno essere attribuiti dal CNAPPC crediti formativi professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito.</p>
<p>La partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori non retribuiti ad eventi formativi accreditati promossi dall'Ordine e da soggetti terzi comporterà il riconoscimento dei CFP nella misura di 1 CFP per ogni relazione e un numero di CFP pari a quelli riconosciuti ai partecipanti all'evento formativo (al ricorrere dei requisiti per la partecipazione quale uditore).</p> <p>L'attribuzione dei CFP per le relazioni deve essere autocertificata ai sensi del punto 5.4. La reiterazione della medesima relazione non darà diritto ad ulteriori CFP.</p> <p>5.2.1 - Formazione a distanza asincrona</p> <p><i>Per gli eventi formativi asincroni valgono analoghe attribuzioni di CFP previste per i precedenti punti 5.1 e 5.2. Soltanto per gli eventi di Formazione a distanza asincrona, realizzati dagli Ordini territoriali e dal CNAPPC e sviluppati con innovative tecniche di comunicazione, su proposta della Commissione di cui al punto 6.2.3, e a discrezione del CNAPPC, potranno essere attribuiti un numero di CFP superiore, fino ad un massimo di 2 CFP per ora di corso e comunque con il limite massimo di 20 CFP. Si rimanda per le specifiche all'Allegato 4.</i></p> <p>5.2.2 - Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile</p> <p>Le attività connesse a mobilitazione o esercitazione di Protezione Civile sono assimilabili a workshop con l'attribuzione di 2 CFP per ogni giorno di attività con il limite massimo di 24 CFP nel triennio. Sono ammissibili le sole attività derivate da protocolli d'intesa sottoscritti dal CNAPPC e Ordini territoriali con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e/o le Protezioni Civili regionali-provinciali. Gli Ordini possono riconoscere e accreditare CFP anche per attività svolte in assenza di protocolli d'intesa svolte, ma in situazioni di urgenza e/o di eventi anche atmosferici di particolare gravità e/o di calamità naturali.</p>	<p>La partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori non retribuiti ad eventi formativi accreditati promossi dall'Ordine e da soggetti terzi comporterà il riconoscimento dei CFP nella misura di 1 CFP per ogni relazione e un numero di CFP pari a quelli riconosciuti ai partecipanti all'evento formativo (al ricorrere dei requisiti per la partecipazione quale uditore).</p> <p>L'attribuzione dei CFP per le relazioni deve essere autocertificata ai sensi del punto 5.4. La reiterazione della medesima relazione non darà diritto ad ulteriori CFP.</p> <p>5.2.1 - Formazione a distanza asincrona</p> <p>Per gli eventi formativi asincroni valgono analoghe attribuzioni di CFP previste per i precedenti punti 5.1 e 5.2. Soltanto per gli eventi di Formazione a distanza asincrona, realizzati dagli Ordini territoriali e dal CNAPPC e sviluppati con innovative tecniche di comunicazione, su proposta della Commissione di cui al punto 6.2.3, e a discrezione del CNAPPC, potranno essere attribuiti un numero di CFP superiore, fino ad un massimo di 2 CFP per ora di corso e comunque con il limite massimo di 20 CFP. Si rimanda per le specifiche all'Allegato 4.</p>

<p>5.3 - Master e formazione post laurea, specializzazioni</p> <p>Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea purché in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3: 20 CFP (con esclusione dei crediti in deontologia e materie ordinistiche) per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previa verifica da parte dell'Ordine territoriale (con assegnazione annuale al raggiungimento di 20 CFP).</p>	<p>5.3 - Master e formazione post laurea, specializzazioni</p> <p>Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea purché in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3: 20 30 CFP (con esclusione dei crediti in deontologia, etica della professione e materie ordinistiche) per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso ad avvenuta dimostrazione della frequenza annuale e previa verifica da parte dell'Ordine territoriale. {con assegnazione annuale al raggiungimento di 20 CFP}.</p>
<p>5.4 - Altre attività</p> <p>Ai fini del raggiungimento del numero minimo di CFP stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 15 CFP derivanti dalla somma dei CFP conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e):</p> <p>a. partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte / Federazioni, CNAPPC, sportelli di consulenza presso l'Ordine (a titolo gratuito): 1 CFP per ogni singola seduta, incontro effettivi e documentati. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Consigli di Federazione, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di CFP;</p> <p>b. attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 CFP;</p> <p>c. monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale: 1 CFP per ogni articolo, 2 CFP per ogni monografia o pubblicazione;</p>	<p>5.4 - Altre attività</p> <p>Ai fini del raggiungimento del numero minimo di CFP stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio formativo più di 15 20 CFP derivanti dalla somma dei CFP conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h)</p> <p>a. partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte / Federazioni, CNAPPC, sportelli di consulenza presso l'Ordine (a titolo gratuito): 1 CFP per ogni singola seduta, incontro effettivi e documentati. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Consigli di Federazione, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di CFP;</p> <p>b. attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3) o comunque gli obiettivi definiti all'art. 1 del "Regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo" e riportati in premessa, per ogni attività: 1 CFP;</p> <p>c. monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale identificate da codici bibliografici (ISBN, ISSN, DOI): ± 2 CFP per ogni articolo,</p>

<p>d. viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Federazioni di Ordini territoriali e/o da soggetti terzi accreditati dal CNAPPC: 1 CFP per ogni giorno di visita;</p> <p>e. partecipazione ai Consigli di Disciplina: 1 CFP per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come CFP deontologici per i primi 4 nel triennio e come CFP ordinari, per i successivi);</p> <p>f. premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione (per ogni partecipante al gruppo costituito): 15 CFP per ogni premio - 10 CFP per ogni menzione - 2 CFP per ogni partecipazione - 5 CFP per ogni partecipazione a membro di giuria di concorsi di progettazione quando indicati dagli ordini territoriali.</p>	<p>2 4 CFP per ogni monografia o altra pubblicazione;</p> <p>d. viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Federazioni di Ordini territoriali e/o da soggetti terzi accreditati dal CNAPPC: 1 CFP per ogni giorno di visita;</p> <p>e. partecipazione ai Consigli di Disciplina, Assemblee degli Ordini territoriali, gruppi di lavoro e commissioni di studio relativi ai temi di cui alla lettera g dell'Allegato 1: 1 CFP per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come CFP deontologici per un massimo di 6 CFP nel triennio e come CFP ordinari, per i successivi);</p> <p>f. premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione (per ogni partecipante al gruppo costituito): 15 CFP per ogni premio - 10 CFP per ogni menzione - 2 CFP per ogni partecipazione - 5 CFP per ogni partecipazione a membro di giuria di concorsi di progettazione quando indicati dagli ordini territoriali.</p> <p>f. brevetti nell'ambito dell'architettura e del disegno industriale: 4 CFP per ogni riconoscimento;</p> <p>g. attività di tutoraggio per i tirocini abilitanti svolte presso l'Ordine territoriale: 4 CFP per ogni anno di riferimento;</p> <p>h. attività particolari non definite nei precedenti punti e specificatamente individuate dai singoli Ordini Territoriali tramite motivata delibera che definirà i relativi CFP per ciascuna attività e le modalità di accreditamento (massimo 10 CFP nel triennio).</p>
<p>5.5 - Dipendenti pubblici</p> <p>Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell'art. 7 del DPR 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici</p>	<p>5.5 - Dipendenti pubblici e privati</p> <p>Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell'art. 7 del DPR 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici</p>

<p>accordi/protocolli d'intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti CFP</p>	<p>accordi/protocolli d'intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti CFP sarà possibile stipulare e definire degli specifici protocolli di intesa tra gli Ordini territoriali ed enti pubblici o privati, al fine di realizzare in sinergia dei percorsi formativi per il proprio personale tecnico. Ogni singolo evento andrà sottoposto alla validazione degli Ordini territoriali, sotto la propria responsabilità, attribuendo i corrispondenti CFP.</p> <p>Parimenti potranno essere riconosciuti crediti professionali a posteriori (senza pre-accreditamento) a percorsi formativi svolti per conto del datore di lavoro presentando idonea documentazione in autocertificazione, purché conformi a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti CFP.</p>
<p>5.6 - Dipendenti privati</p> <p>In analogia con quanto previsto al punto 5.5, per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici, a loro esclusivamente destinati, organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza, valutazione da effettuarsi anteriormente allo svolgimento del percorso formativo.</p>	<p>5.6 - Dipendenti privati</p> <p>In analogia con quanto previsto al punto 5.5, per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici, a loro esclusivamente destinati, organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza, valutazione da effettuarsi anteriormente allo svolgimento del percorso formativo.</p>
	<p>5.6 Partecipazione a concorsi di progettazione e concorsi d'idee</p> <p>Ai fini del raggiungimento del numero minimo di CFP stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento gli iscritti possono richiedere il riconoscimento di CFP per la partecipazione a concorsi di progettazione e d'idee sia come progettisti che come membri di giuria quando indicato dagli Ordini territoriali. Nello specifico verranno riconosciuti i seguenti CFP</p> <p>a) partecipazione a concorsi di progettazione (per ogni partecipante al</p>

	<p>gruppo costituito): 4 CFP per ogni partecipazione</p> <p>b) partecipazione a concorsi d'idee (per ogni partecipante al gruppo costituito): 2 CFP per ogni partecipazione</p> <p>c) 5 CFP per ogni partecipazione a membro di giuria di concorsi di progettazione quando indicati dagli ordini territoriali.</p> <p>d) 3 CFP per ogni partecipazione a membro di giuria di concorsi di idee quando indicati dagli ordini territoriali.</p> <p>Ai fini dell'accREDITamento verrà presa a riferimento la data di pubblicazione degli esiti della procedura concorsuale.</p>
	<p>5.7 Attività di docenza all'interno di corsi di formazione accreditati</p> <p>Ai fini del raggiungimento del numero minimo di CFP stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento gli iscritti possono richiedere il riconoscimento per le attività di docenza svolte all'interno di corsi di formazione accreditati. Per ogni attività di docenza verrà attribuito un CFP per ogni ora o frazione di ora di formazione sostenuta.</p>
<p>6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI</p>	
<p>6.1 - Aspetti generali</p> <p>I soggetti che possono iscrivere le proprie attività/eventi formativi all'interno della piattaforma telematica, sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il CNAPPC 2. Gli Ordini territoriali 3. I soggetti terzi di cui al successivo punto 6.3.1. <p>L'accREDITamento degli eventi formativi avviene attraverso la procedura di istanza digitale predisposta dal CNAPPC sulla piattaforma telematica. Le uniche attività svolte dagli Ordini da sottoporre a verifica da parte del</p>	<p>6.1 - Aspetti generali</p> <p>I soggetti che possono iscrivere le proprie attività/eventi formativi all'interno della piattaforma telematica, sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il CNAPPC 2. Gli Ordini territoriali 3. I soggetti terzi di cui al successivo punto 6.3.1. <p>L'accREDITamento degli eventi formativi avviene attraverso la procedura di istanza digitale predisposta dal CNAPPC sulla piattaforma telematica. Le uniche attività svolte dagli Ordini da sottoporre a verifica da parte del</p>

CNAPPC sono la richiesta di extra credito e gli eventi organizzati dai medesimi che si svolgono al di fuori del territorio di competenza.

Le attività/eventi formativi vengono distinte, ai fini dell'inserimento in:

1. Attività formative di tipo frontale;
2. Attività formative a distanza (FAD) di tipo sincrono o asincrono.

Tutte le attività/eventi formativi di cui al precedente punto 5 devono essere inseriti nella piattaforma telematica del CNAPPC. La piattaforma assegna per ogni attività/evento un codice identificativo che è riportato nella certificazione dei CFP assegnati.

La Piattaforma telematica conserva tutte le informazioni relative ai singoli eventi formativi ed in particolare:

- i dati dell'istanza;
- i dati del corso e il materiale didattico;
- i dati sui partecipanti e sui crediti erogati.

Gli Ordini territoriali e i soggetti terzi conservano l'originale dei registri firma, se non ottenuti a livello digitale, per dieci anni, coincidente con il termine ordinario della prescrizione ex art. 2946 Cod. Civ, e per le verifiche delle eventuali contestazioni. Rimane sempre fermo per l'Ordine territoriale l'obbligo di conservazione dei dati ex art. 10 comma 2 lett b) del D.Lgs 42/2004, essendo soggetto alla tutela degli obblighi di conservazione previste per gli enti pubblici. I CFP acquisiti con la partecipazione alle attività/eventi formativi, solamente seguendo le procedure della piattaforma telematica, sono automaticamente registrati nella scheda personale dell'iscritto nell'Albo Unico. In questo caso gli attestati di partecipazione possono essere scaricati direttamente attraverso la piattaforma telematica e

CNAPPC sono la richiesta di extra credito ~~e gli eventi organizzati dai medesimi che si svolgono al di fuori del territorio di competenza.~~ Tutti gli eventi organizzati al di fuori del territorio di competenza, andranno concordati con i relativi Ordini territoriali di competenza.

Le attività/eventi formativi vengono distinte, ai fini dell'inserimento in:

1. Attività formative di tipo frontale;
2. Attività formative a distanza (FAD) di tipo sincrono o asincrono.

Tutte le attività/eventi formativi di cui al precedente punto 5 devono essere inseriti nella piattaforma telematica del CNAPPC. La piattaforma assegna per ogni attività/evento un codice identificativo che è riportato nella certificazione dei CFP assegnati.

La Piattaforma telematica conserva tutte le informazioni relative ai singoli eventi formativi ed in particolare:

- i dati dell'istanza;
- i dati del corso e il materiale didattico;
- i dati sui partecipanti e sui crediti erogati.

Gli Ordini territoriali e i soggetti terzi conservano l'originale dei registri firma, se non ottenuti a livello digitale, per dieci anni, coincidente con il termine ordinario della prescrizione ex art. 2946 Cod. Civ, e per le verifiche delle eventuali contestazioni. Rimane sempre fermo per l'Ordine territoriale l'obbligo di conservazione dei dati ex art. 10 comma 2 lett b) del D.Lgs 42/2004, essendo soggetto alla tutela degli obblighi di conservazione previste per gli enti pubblici. I CFP acquisiti con la partecipazione alle attività/eventi formativi, solamente seguendo le procedure della piattaforma telematica, sono automaticamente registrati nella scheda personale dell'iscritto nell'Albo Unico. In questo caso gli attestati di partecipazione possono essere scaricati direttamente attraverso la piattaforma telematica e sono redatti in conformità al modello predisposto dal CNAPPC. Le attività

sono redatti in conformità al modello predisposto dal CNAPPC. Le attività formative/eventi promossi da altri Ordini/Collegi professionali, purché rispondenti ai requisiti delle presenti Linee Guida possono ottenere il preventivo riconoscimento dei relativi CFP da parte degli Ordini territoriali che, in questo caso, provvedono all'inserimento degli stessi nella piattaforma telematica e alla relativa attribuzione dei CFP.

6.2 - Eventi formativi organizzati dagli Ordini

È di competenza esclusiva del CNAPPC e degli Ordini territoriali l'organizzazione dell'offerta formativa in deontologia e nelle discipline ordinistiche.

6.2.1 - Gli Ordini territoriali possono predisporre l'offerta formativa in modo autonomo, in collaborazione, cooperazione o convenzione con altri idonei soggetti mantenendo propria la responsabilità culturale e scientifica degli eventi. Gli Ordini territoriali possono delegare gli aspetti organizzativi ed economici ad altri soggetti. Gli Ordini territoriali nella loro autonomia gestionale possono applicare, per gli eventi organizzati in collaborazione con altri soggetti, proprie spese per attività istruttoria per la parte di competenze a loro carico.

6.2.2 - Gli Ordini territoriali sono direttamente responsabili delle attività di formazione professionale, vigilano sulla qualità degli eventi e sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti secondo procedure predisposte dal CNAPPC e condivise a livello nazionale.

6.2.3 - Il CNAPPC accerta la conformità dell'offerta formativa dei soggetti terzi e degli Ordini territoriali (limitatamente a quanto previsto al punto 6.1) attraverso l'apposita Commissione prevista dall'art. 2 del Regolamento, esprimendo il proprio parere sulla loro adeguatezza, eventualmente

formative/eventi promossi da altri Ordini/Collegi professionali, purché rispondenti ai requisiti delle presenti Linee Guida possono ottenere il preventivo riconoscimento dei relativi CFP da parte degli Ordini territoriali che, in questo caso, provvedono all'inserimento degli stessi nella piattaforma telematica e alla relativa attribuzione dei CFP.

6.2 - Eventi formativi organizzati dagli Ordini

È di competenza esclusiva del CNAPPC e degli Ordini territoriali l'organizzazione dell'offerta formativa in deontologia, **etica della professione e nelle** discipline ordinistiche, **così come definite nell'allegato 1.**

6.2.1 - Gli Ordini territoriali possono predisporre l'offerta formativa in modo autonomo, in collaborazione, cooperazione o convenzione con altri idonei soggetti mantenendo propria la responsabilità culturale e scientifica degli eventi, **nonché delle modalità e delle procedure erogative e di verifica degli stessi.** Gli Ordini territoriali possono delegare gli aspetti organizzativi ed economici ad altri soggetti. Gli Ordini territoriali nella loro autonomia gestionale possono applicare, per gli eventi organizzati in collaborazione con altri soggetti, proprie spese per attività istruttoria per la parte di competenze a loro carico.

indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento professionale. In caso di mancanza dei requisiti minimi, il CNAPPC avvierà subito una consultazione con i soggetti terzi e/o con l'Ordine territoriale per adeguare consensualmente il contenuto.

6.2.4 - Il conferimento di patrocini da parte del CNAPPC o degli Ordini territoriali non comporta in alcun modo il riconoscimento di crediti formativi professionali.

6.3 - Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti (soggetti terzi) da parte del CNAPPC

6.3.1 - In conformità al comma 2 dell'art. 7 del DPR 137/2012, l'organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante, relativamente alle caratteristiche del soggetto proponente, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.

6.3.2 - Le attività formative autorizzate dal CNAPPC ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012, devono rispondere ai criteri generali e alle procedure di cui all'ALLEGATO 3 e all'ALLEGATO 4 per quanto riguarda la formazione FAD.

6.3.3 - Al termine delle procedure istruttorie, il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso. Ottenuto il parere vincolante del Ministro vigilante, il Consiglio Nazionale comunicherà all'interessato le determinazioni assunte e ne pubblicherà il nominativo e gli eventi relativi nell'elenco pubblicato sulla piattaforma [www awn it](http://www.awn.it).

6.3.4 - L'accREDITAMENTO degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento al solo CNAPPC delle spese per attività istruttoria, valutate in base alla tabella allegata al Regolamento per le

richieste di accreditamento effettuata da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti ex art. 7 comma 2 DPR 137/2012 e in relazione al numero degli eventi proposti, per il riconoscimento dei crediti formativi professionali.

6.3.5 - Le attività/eventi formativi promossi dai soggetti terzi sulla base delle procedure di accreditamento degli stessi e già autorizzate dal CNAPPC devono essere inserite nella piattaforma telematica da parte dei soggetti terzi, prima dello svolgimento degli stessi.

6.3.6 - Il CNAPPC e gli Ordini territoriali, secondo le proprie competenze, hanno la facoltà di controllare e verificare anche successivamente all'evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei meccanismi di verifica della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto proponente idonea documentazione.

6.3.7 - La sostanziale difformità dell'evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, è motivo di contestazione e può comportare la modifica o la revoca dell'autorizzazione con conseguente riduzione o annullamento dei crediti professionali attribuiti allo specifico evento formativo anche su richiesta dell'Ordine territoriale.

6.3.8 - È fatto obbligo al soggetto terzo di informare preventivamente, con anticipo di almeno 30 gg. sulla data di svolgimento dell'evento formativo, l'Ordine sul cui territorio di competenza si svolgerà l'evento, in maniera da poterlo mettere in condizione di effettuare, se ritenuto opportuno, le eventuali verifiche di cui al punto precedente.

6.3.9 - È fatto obbligo ai soggetti terzi di inserire i crediti formativi maturati dagli iscritti sulla piattaforma informatica entro 60 giorni dallo svolgimento dell'evento.

6.3.10 - Al fine di garantire un adeguato monitoraggio delle attività svolte dai soggetti terzi, viene predisposto sulla piattaforma informatica apposito

6.3.7 - La sostanziale difformità dell'evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, è motivo di contestazione e può comportare la modifica o la revoca dell'autorizzazione ~~con conseguente riduzione o annullamento dei crediti professionali attribuiti allo specifico evento formativo anche su richiesta dell'Ordine territoriale.~~ Non verrà applicata alcuna riduzione dei crediti professionali attribuiti allo specifico evento formativo.

6.3.10 - Al fine di garantire un adeguato monitoraggio delle attività svolte dai soggetti terzi, viene predisposto sulla piattaforma informatica apposito

questionario di valutazione da compilare a cura dei partecipanti; la compilazione del questionario è propedeutica al rilascio dei CFP previsti.

6.3.11 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente punto 6.3., si rinvia all'apposito Regolamento per le richieste di accreditamento effettuata da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti ex art. 7 comma 2 DPR 137/2012. In caso di eventuale discordanza tra quanto previsto nel presente punto 6.3. e quanto contenuto nel predetto Regolamento, prevarranno le previsioni contenute in quest'ultimo".

6.4 - Norme comuni

6.4.1 - Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del CNAPPC circa la equivalenza dell'evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era fondata l'attribuzione dei crediti formativi professionali. Essendo attribuito ad ogni singolo evento un codice identificativo unico, per gli eventi che costituiscono replica esatta di altri già accreditati, la piattaforma prevede una procedura semplificata (replica istanza) sia per il caricamento dei dati che per il relativo accreditamento. La partecipazione alle repliche dell'evento formativo non dà diritto all'attribuzione di crediti formativi a coloro che hanno già acquisito i CFP per l'evento originario.

6.4.2 - Attività/eventi formativi promossi tramite gli Ordini territoriali e già accreditati, se riproposti da altro Ordine devono essere reinseriti nella piattaforma telematica al fine di ottenere un nuovo codice identificativo.

6.4.3 - Le attività/eventi formativi promossi dagli Ordini territoriali possono essere aperti alla partecipazione di tutti gli architetti, fatto salvo i casi in cui specifici protocolli d'intesa/convenzioni con soggetti pubblici prevedano condizioni diverse.

questionario di valutazione da compilare a cura dei partecipanti; la compilazione del questionario è **facoltativa e non** propedeutica al rilascio dei CFP previsti.

6.4.4 Gli Ordini territoriali possono promuovere attività/eventi formativi frontali solo nell'ambito del proprio territorio, fatto salvo intese di collaborazione e promozione con altri Ordini territoriali.

6.5 - Validazione attività formativa svolta all'estero

È competenza dell'Ordine territoriale validare crediti formativi professionali relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop e simili, tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare all'Ordine territoriale tramite autocertificazione sulla piattaforma telematica, apposita richiesta corredata da ogni documentazione utile a valutare l'attività formativa, quali, a titolo esemplificativo: i programmi dell'attività formativa, i costi di partecipazione, i docenti, e a completamento l'attestato di frequenza. Su richiesta dell'ordine territoriale la documentazione dovrà essere tradotta. L'Ordine territoriale provvederà alla validazione del numero dei crediti formativi professionali attribuiti, in coerenza con le presenti Linee Guida, fatta salva la facoltà del CNAPPC di verificare la congruità dell'operato degli Ordini territoriali ex art. 2, Il comma lett. g) del Regolamento.

6.6 - Validazione attività formativa a posteriori

Non sarà possibile rilasciare CFP a posteriori di attività/eventi non accreditati, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6.7 delle presenti Linee Guida.

6.7 - Validazione su richiesta dell'iscritto dell'attività formativa non organizzata dal sistema ordinistico

Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a

6.4.4 - Gli Ordini provinciali possono promuovere attività/eventi formativi frontali, solo nell'ambito del proprio territorio ~~fatto salvo intese di collaborazione e promozione con altri Ordini territoriali~~. Attività o eventi formativi frontali, al di fuori del proprio territorio, possono essere organizzati solo previo accordo formalizzato di collaborazione e promozione con l'ordine competente. Fanno eccezione attività o eventi collegati a visite per le quali è prevista una semplice comunicazione all'Ordine territoriale competente.

6.7 - Validazione su richiesta dell'iscritto dell'attività formativa non organizzata dal sistema ordinistico

Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a

richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica, i CFP relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi:

- corsi abilitanti anche di aggiornamento come individuati al punto 1, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal sistema ordinistico;
- le attività di cui al punto 5.3 (Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea);
- le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere “b” (attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili), “c” (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale), “f” (premi e menzioni per la partecipazione a concorsi - partecipazione a concorsi di progettazione - partecipazione a membro di giuria);
- le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2. L’elenco delle attività per le quali è possibile presentare richiesta di validazione ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi da parte dell’iscritto è pubblicata nella piattaforma nazionale, nella sezione dedicata. L’iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, inserisce l’istanza nella piattaforma nazionale. Il credito richiesto dall’iscritto verrà ritenuto effettivo solo a seguito dell’attività di verifica da parte dell’Ordine territoriale, che provvede al riconoscimento e all’attribuzione dei CFP. L’autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale. Inoltre, solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche, sarà possibile ricorrere tramite autocertificazione ad una

richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica, i CFP relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi **entro 6 mesi dalla data del conseguimento dell’attestato di partecipazione:**

- corsi abilitanti anche di aggiornamento come individuati al punto 1, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal sistema ordinistico;
- le attività di cui al punto 5.3 (Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea);
- le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere “b” (attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili), “c” (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale), ~~“f” (premi e menzioni per la partecipazione a concorsi – partecipazione a concorsi di progettazione – partecipazione a membro di giuria)~~ “f” (brevetti), “g” (attività di tutoraggio), “h” (attività particolari individuate dai singoli Ordini Territoriali);
- attività di cui al punto 5.6 (partecipazione a concorsi e membri di giuria);
- attività di cui al punto 5.7 (attività di docenza);
- le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2. L’elenco delle attività per le quali è possibile presentare richiesta di validazione ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi da parte dell’iscritto è pubblicata nella piattaforma nazionale, nella sezione dedicata. L’iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, inserisce l’istanza nella piattaforma nazionale. Il credito richiesto dall’iscritto verrà ritenuto effettivo solo a seguito dell’attività di verifica da parte dell’Ordine territoriale, che provvede al riconoscimento e all’attribuzione dei CFP. L’autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale. Inoltre, solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche, sarà possibile ricorrere tramite autocertificazione ad una

<p>richiesta di credito anche per corsi o eventi già seguiti (la richiesta dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di svolgimento dell'evento):</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività formativa svolta all'estero (corsi e seminari svolti all'estero, esclusivamente in modalità frontale, organizzati da istituzioni, enti e altri soggetti comunitari ed extracomunitari); • attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d'intesa previsti al punto 5.5. (inerenti le aree tematiche di cui all'art.3); • corsi o seminari organizzati da Enti pubblici di chiara valenza formativa, quali Regioni, ENEA, CNR (inerenti le aree tematiche) e che non abbiano sottoscritto una convenzione con il CNAPPC; • corsi o seminari organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc.), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1. presso l'Ordine territoriale competente. <p>In tali casi dovrà essere presentato apposito attestato di frequenza indicante la durata e la tipologia dell'evento ai fini dell'attribuzione dei CFP ai sensi delle presenti Linee Guida e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze.</p> <p>Per tali attività gli iscritti possono richiedere il riconoscimento dei CFP attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica e l'Ordine territoriale attribuisce all'evento sostenuto il relativo credito formativo in conformità alle presenti Linee Guida.</p>	<p>richiesta di credito anche per corsi o eventi già seguiti (la richiesta dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di svolgimento dell'evento):</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività formativa svolta all'estero (corsi e seminari svolti all'estero, esclusivamente in modalità frontale, organizzati da istituzioni, enti e altri soggetti comunitari ed extracomunitari); • attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, inerenti le aree tematiche di cui all'art.3, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d'intesa previsti al punto 5.5. (inerenti le aree tematiche di cui all'art.3);- • corsi o seminari organizzati da Enti pubblici di chiara valenza formativa, quali ad esempio Regioni, ENEA, CNR, inerenti le aree tematiche di cui al precedente all'art. 3 e che non abbiano sottoscritto una convenzione con il CNAPPC; • corsi o seminari organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc.), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1. presso l'Ordine territoriale competente. <p>In tali casi dovrà essere presentato apposito attestato di frequenza indicante la durata e la tipologia dell'evento ai fini dell'attribuzione dei CFP ai sensi delle presenti Linee Guida e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze.</p> <p>Per tali attività gli iscritti possono richiedere il riconoscimento dei CFP attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica e l'Ordine territoriale attribuisce all'evento sostenuto il relativo credito formativo in conformità alle presenti Linee Guida.</p>
7. ESONERI	
Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata	Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata

dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:

- a. maternità, paternità, adozione, affidamento, riducendo l'obbligo formativo di – 20 CFP per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio, ivi compresi i 4 CFP in materia di deontologia e discipline ordinistiche; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;
- b. malattia grave, infortunio che determinino l'interruzione dell'attività professionale anche parziale;
- c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
- d. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell'elenco speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).

Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per un anno non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo.

Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine territoriale, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
- non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).

dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:

- a. maternità, paternità, adozione, affidamento, riducendo l'obbligo formativo di – 20 CFP per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio, ivi compresi i 4 CFP in materia di deontologia e discipline ordinistiche; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;
- b. malattia grave, infortunio che determinino l'interruzione dell'attività professionale anche parziale;
- c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
- d. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell'elenco speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).

Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per un anno non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo.

Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine territoriale, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
- non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).

<p>A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell'Ente o della struttura privata di appartenenza; • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.); • coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l'adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego). <p>L'esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale, con riferimento semestrale (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche). Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio Ordine, l'esonero per l'obbligo formativo.</p> <p>L'obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età. Nell'ipotesi di esonero e nell'ipotesi di raggiungimento del 70° anno di età, ai fini della valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio e, quindi, anche ai fini del procedimento disciplinare, dovranno essere scomputati dai 60 crediti formativi un numero di crediti da calcolarsi per ogni semestre in misura pari a 10, dei quali 2 in deontologia e discipline ordinistiche.</p>	<p>A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell'Ente o della struttura privata di appartenenza; • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.); • coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l'adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego). <p>L'esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, entro 6 mesi dalla scadenza del triennio formativo o dall'eventuale periodo di ravvedimento operoso, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale, con riferimento semestrale (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche). Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio Ordine, l'esonero per l'obbligo formativo.</p> <p>L'obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età. Nell'ipotesi di esonero e nell'ipotesi di raggiungimento del 70° anno di età, ai fini della valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio e, quindi, anche ai fini del procedimento disciplinare, dovranno essere scomputati dai 60 crediti formativi un numero di crediti da calcolarsi per ogni semestre in misura pari a 10, dei quali 2 in deontologia e discipline ordinistiche.</p>
8. SANZIONI	
<p>L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137. Alla scadenza del triennio formativo e tenuto conto del periodo occorrente per l'elaborazione dei dati</p>	<p>L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137. Alla scadenza del triennio formativo e tenuto conto del periodo occorrente per l'elaborazione dei dati</p>

<p>da parte della piattaforma nazionale, l'Ordine territoriale, deve trasmettere al Consiglio di Disciplina l'elenco degli iscritti, che risultano non aver assolto l'obbligo formativo, in conformità al Codice Deontologico vigente. Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo. Le sanzioni sono previste dall'art. 9 del Codice deontologico.</p>	<p>da parte della piattaforma nazionale, l'Ordine territoriale deve trasmettere al Consiglio di Disciplina l'elenco degli iscritti, che risultano non aver assolto l'obbligo formativo, in conformità al Codice Deontologico vigente fornisce i dati sulla regolarità formativa su richiesta dei Consigli di disciplina. Tale L'eventuale inosservanza dell'obbligo formativo è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo, tenuto conto di eventuali periodi di ravvedimento operoso intervenuti. Le sanzioni sono previste dall'art. 9 del Codice deontologico.</p>
<p>9. EVIDENZA PUBBLICA DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE</p>	
<p>In conformità agli obiettivi indicati dall'articolo 1 del Regolamento e coerentemente a quanto previsto dall'articolo 6 comma 4, l'Ordine territoriale potrà dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione del CNAPPC o a disposizione dell'Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attestato di regolarità formativa a cadenza triennale (su modello predisposto dal CNAPPC); • registrazione dell'attività formativa nell'Albo unico; • comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento; • comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato CFP extra e in quali settori. <p>9.1 - Curriculum individuale della formazione</p> <p>Il percorso formativo viene riportato ed evidenziato nel Curriculum individuale della formazione come definito all'art. 2 comma 7 del</p>	<p>In conformità agli obiettivi indicati dall'articolo 1 del Regolamento e coerentemente a quanto previsto dall'articolo 6 comma 4, l'Ordine territoriale potrà dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione del CNAPPC o a disposizione dell'Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attestato di regolarità formativa a cadenza triennale (su modello predisposto dal CNAPPC); • registrazione dell'attività formativa nell'Albo unico; • comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento; • comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato CFP extra e in quali settori. <p>9.1 - Curriculum individuale della formazione</p> <p>Il percorso formativo viene riportato ed evidenziato nel Curriculum individuale della formazione come definito all'art. 2 comma 7 del</p>

<p>Regolamento consultabile anche da terzi, secondo le modalità già previste. È data facoltà a chiunque ne abbia titolo di richiedere ed utilizzare detto curriculum individuale della formazione nelle gare pubbliche o private, come requisito di partecipazione o per l'attribuzione di punteggio nell'assegnazione di incarichi.</p>	<p>Regolamento consultabile anche da terzi, secondo le modalità già previste. È data facoltà a chiunque ne abbia titolo di richiedere ed utilizzare detto curriculum individuale della formazione nelle gare pubbliche o private, come requisito di partecipazione o per l'attribuzione di punteggio nell'assegnazione di incarichi.</p> <p>Nell'albo unico deve essere riportato il Curriculum individuale della formazione, dove viene riportato ed evidenziato il percorso formativo, consultabile anche da terzi, che potrà essere utilizzato nelle gare pubbliche o private come requisito di partecipazione o per l'attribuzione di punteggio nell'assegnazione di incarichi.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA

<p>Le presenti Linee Guida oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrate ove necessario con scadenza semestrale. La sintesi delle istanze e richieste di modifiche inoltrate da parte degli Ordini territoriali e delle Consulte e/o Federazioni regionali verranno valutate da apposita Commissione composta da minimo 5 membri (comunque in numero dispari) "esperti designati dal CNAPPC previa indicazione da parte degli Ordini territoriali", istituita in attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera b) del Regolamento.</p> <p>La Commissione rimane in carica un anno. Al fine di consentire ad ogni Ordine di poter dare supporto e contributo al perfezionamento, aggiornamento e revisione delle Linee Guida, i membri della Commissione dovranno essere selezionati garantendo un principio di rotazione e garantendo anche la presenza di rappresentanti di Ordini di dimensione medio-grande e medio-piccola.</p> <p>L'atto di rinnovo della Commissione, comprendente l'indicazione dei componenti ed il relativo Ordine territoriale di provenienza, viene comunicato dal CNAPPC a tutti gli Ordini mediante Circolare.</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

11. DISCIPLINA TRANSITORIA

Le presenti Linee Guida sostituiscono le precedenti Linee Guida ed entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2020. Le presenti Linee Guida si applicano solo ed esclusivamente per il triennio formativo 2020-2022. In caso di attività autocertificate a posteriori ai sensi del punto 6.7 delle presenti Linee Guida si applicano le Linee Guida vigenti al momento di svolgimento della singola attività.

Le presenti Linee Guida sostituiscono le precedenti Linee Guida ed entrano in vigore a partire dal 1° ~~gennaio 2020~~ 2023. Le presenti Linee Guida si applicano ~~solo ed esclusivamente per il~~ a partire dal triennio formativo 2023-2026. In caso di attività autocertificate a posteriori ai sensi del punto 6.7 delle presenti Linee Guida si applicano le Linee Guida vigenti al momento di svolgimento della singola attività.

<p>a. Attività formative Evento di aggiornamento professionale, tecnico, culturale, che migliora le competenze professionali e le abilità personali.</p>	<p>a. Attività formative Evento di aggiornamento professionale, tecnico, culturale, che migliora le competenze professionali e le abilità personali.</p>
<p>b. Autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini territoriali L'atto con cui il CNAPPC, previo parere favorevole vincolante del Ministro vigilante, autorizza le "associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti" a proporre e realizzare interventi di formazione di cui all'art. 7 del DPR 137/2012.</p>	<p>b. Autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini territoriali L'atto con cui il CNAPPC, previo parere favorevole vincolante del Ministro vigilante, autorizza le "associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti" a proporre e realizzare interventi di formazione di cui all'art. 7 del DPR 137/2012.</p>
<p>c. Corsi abilitanti Corsi, seminari, convegni, aventi ad oggetto i programmi previsti dalle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, certificazione energetica, acustica o qualsiasi altra materia che sia oggetto di abilitazione specifica e che riguardi le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, con riferimento all'elenco pubblicato sulla piattaforma nazionale che potrà essere periodicamente aggiornato.</p>	<p>c. Corsi abilitanti Corsi, seminari, convegni, aventi ad oggetto i programmi previsti dalle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, certificazione energetica, acustica o qualsiasi altra materia che sia oggetto di abilitazione specifica e che riguardi le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, con riferimento all'elenco pubblicato sulla piattaforma nazionale che potrà essere periodicamente aggiornato così come specificato al punto 3 delle Linee Guida.</p>
<p>d. Corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo Intervento formativo della durata minima di 8 ore, in aula o in modalità a distanza sincrona o asincrona, su temi specifici di cui al punto 3 delle Linee Guida, articolato in uno o più moduli (ossia in parti ciascuna in sé conclusa), finalizzati al raggiungimento di un obiettivo comune, con eventuale verifica finale.</p>	<p>d. Corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo Intervento formativo della durata minima di 8 4 ore, in aula o in modalità a distanza sincrona o asincrona, su temi specifici di cui al punto 3 delle Linee Guida, articolato in uno o più moduli (ossia in parti ciascuna in sé conclusa), finalizzati al raggiungimento di un obiettivo comune, con eventuale verifica finale.</p>
<p>e. Credito formativo professionale Unità di misura attestante l'aggiornamento professionale continuo ai sensi del DPR 137/2012, svolto in conformità al Regolamento e alle presenti Linee Guida.</p>	<p>e. Credito formativo professionale Unità di misura attestante l'aggiornamento professionale continuo ai sensi del DPR 137/2012, svolto in conformità al Regolamento e alle presenti Linee Guida.</p>
<p>f. Curriculum individuale della formazione Documento (previsto dall'art. 2 comma 7 del Regolamento) ad evidenza pubblica riportante l'attività di aggiornamento e sviluppo professionale di ogni singolo iscritto, suddiviso tra le aree tematiche di cui al punto 3 Linee Guida e con evidenziate eventuali specializzazioni</p>	<p>f. Curriculum individuale della formazione Documento (previsto dall'art. 2 comma 7 del Regolamento) ad evidenza pubblica riportante l'attività di aggiornamento e sviluppo professionale di ogni singolo iscritto, suddiviso tra le aree tematiche di cui al punto 3 Linee Guida e con evidenziate eventuali specializzazioni</p>

<p>g. Deontologia e Discipline ordinistiche (punto 3 Linee Guida) Tutte le materie aventi ad oggetto l'attività professionale attinente alla professione di Architetto, di Pianificatore, di Paesaggista e di Conservatore, comprendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deontologia: codici di condotta e di disciplina, etica della professione (etica legata al ruolo del professionista nella società, etica progettuale per la realizzazione e tutela dei valori e degli interessi generali a garanzia della qualità della vita e della sicurezza dei cittadini, obblighi di diligenza, responsabilità professionale, negligenza e indennità professionale); • ordinamento della professione e funzionamento dell'Ordine; • consigli di disciplina; • competenze; • forme di esercizio della professione; • responsabilità legate all'esercizio della professione; • garanzie; • contratti e onorari; • assicurazione professionale; • obblighi verso i portatori di interesse, garanzie e diritti di terzi; • previdenza, obblighi tributari e fiscali; • argomenti inerenti l'attività per la Protezione Civile. 	<p>g. Deontologia, Etica della professione e Discipline ordinistiche (punto 3 Linee Guida) Tutte le materie aventi ad oggetto l'attività professionale attinente alla professione di Architetto, di Pianificatore, di Paesaggista e di Conservatore, comprendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deontologia: codici di condotta e di disciplina; • etica della professione: etica legata al ruolo del professionista nella società, etica progettuale per la realizzazione e tutela dei valori e degli interessi generali a garanzia della qualità della vita e della sicurezza dei cittadini, obblighi di diligenza, responsabilità professionale, negligenza e indennità professionale; • ordinamento della professione e funzionamento dell'Ordine; • consigli di disciplina; • competenze; • forme di esercizio della professione; • responsabilità legate all'esercizio della professione; • ruolo dell'architetto nella società; già presente al secondo punto evidenziato in giallo • accessibilità ed inclusione; • parità di genere; • garanzie; • contratti e onorari; • assicurazione professionale; • obblighi verso i portatori di interesse, garanzie e diritti di terzi; • previdenza, obblighi tributari e fiscali; • argomenti inerenti l'attività per la Protezione Civile
<p>h. Dottorato di ricerca Percorso triennale che permette di acquisire il titolo di dottore di ricerca (phd) con competenze necessarie ad esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.</p>	<p>h. Dottorato di ricerca Percorso triennale che permette di acquisire il titolo di dottore di ricerca (phd) con competenze necessarie ad esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione</p>
<p>i. Evento formativo autorizzato Qualsiasi tipo di evento riconosciuto per il quale sono stati definiti i crediti formativi in conformità al Regolamento e alle presenti Linee Guida.</p>	<p>i. Evento formativo autorizzato Qualsiasi tipo di evento riconosciuto per il quale sono stati definiti i crediti formativi in conformità al Regolamento e alle presenti Linee Guida.</p>

l. Formazione a distanza sincrona e asincrona Il complesso di attività di aggiornamento professionale fruibili attraverso dispositivi informatici adeguati mediante connessione internet ad alte prestazioni (si veda Allegato 4).	l. Formazione a distanza sincrona e asincrona Il complesso di attività di aggiornamento professionale fruibili attraverso dispositivi informatici adeguati mediante connessione internet ad alte prestazioni (si veda Allegato 4).
m. Master universitario di I e II livello Corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione successivo al conseguimento della laurea triennale e/o della laurea magistrale, alla conclusione del quale è rilasciato il master universitario di primo e di secondo livello.	m. Master universitario di I e II livello Corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione successivo al conseguimento della laurea triennale e/o della laurea magistrale, alla conclusione del quale è rilasciato il master universitario di primo e di secondo livello.
n. Percorso formativo convenzionato Attività formativa convenzionata tra Ordini territoriali o CNAPPC e pubbliche istituzioni.	n. Percorso formativo convenzionato Attività formativa convenzionata tra Ordini territoriali o CNAPPC e pubbliche istituzioni.
o. Requisiti minimi dei corsi di aggiornamento (DPR 137/2012 art.7 c.3b) Requisiti di qualità, uniformi su tutto il territorio nazionale, che devono possedere i progetti formativi dei corsi al fine di poter essere riconosciuti per l'attribuzione dei crediti formativi in relazione ai contenuti, alla durata, alla qualifica dei docenti e all'attività gestionale/organizzativa (di cui al punto 6.1).	o. Requisiti minimi dei corsi di aggiornamento (DPR 137/2012 art.7 c.3b) Requisiti di qualità, uniformi su tutto il territorio nazionale, che devono possedere i progetti formativi dei corsi al fine di poter essere riconosciuti per l'attribuzione dei crediti formativi in relazione ai contenuti, alla durata, alla qualifica dei docenti e all'attività gestionale/organizzativa (di cui al punto 6.1).
p. Seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda e simili Incontri di studio, di approfondimento e di dibattito anche in modalità a distanza sincrona o asincrona, articolati in una o più relazioni strutturate nei contenuti in base al tema trattato.	p. Seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda e simili Incontri di studio, di approfondimento e di dibattito anche in modalità a distanza sincrona o asincrona, articolati in una o più relazioni strutturate nei contenuti in base al tema trattato
q. Soggetto proponente: Soggetto che propone ed è responsabile dell'evento formativo.	q. Soggetto proponente: Soggetto che propone ed è responsabile dell'evento formativo
r. Soggetto/ente terzo Soggetto diverso dagli Ordini territoriali, dalle Federazioni e Consulte e dal CNAPPC, rappresentato da Associazioni di iscritti agli albi o da altri soggetti, autorizzati dal CNAPPC ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del DPR n. 137/2012.	r. Soggetto/ente terzo Soggetto diverso dagli Ordini territoriali, dalle Federazioni e Consulte e dal CNAPPC, rappresentato da Associazioni di iscritti agli albi o da altri soggetti, autorizzati dal CNAPPC ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del DPR n. 137/2012.
s. Altre attività (riferimento punto 5.4 Linee Guida) Attività ed eventi, con riconosciuto valore formativo, non rientranti tra quelle di cui ai punti precedenti e validati ai sensi delle presenti Linee Guida.	s. Altre attività (riferimento punto 5.4 Linee Guida) Attività ed eventi, con riconosciuto valore formativo, non rientranti tra quelle di cui ai punti precedenti e validati ai sensi delle presenti Linee Guida.
	t. Tutor Ordine (rif. lettera g del punto 5.4): è un iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. che svolge compiti di supporto alle parti. Viene delegato dal Consiglio dell'Ordine e svolge compiti preliminari relativamente a validazione e accettazione delle domande di iscrizione dei tirocinanti e di



Accreditamento dei Soggetti Ospitanti, attestazione finale dell'esperienza del Tirocinio e ogni altra valutazione che sarà necessario effettuare in itinere, da sottoporre a validazione definitiva da parte del Consiglio dell'Ordine.